

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	
	II Atti preparatori	
	Commissione	
90/C 187/01	Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT)	1
90/C 187/02	Proposta di direttiva del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT)	5
90/C 187/03	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli	6
90/C 187/04	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sulla cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette	23
90/C 187/05	Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1056/72 sulla comunicazione alla Commissione dei progetti d'investimento d'interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità	29
90/C 187/06	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di adesione della Tunisia all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio	30

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70% — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
90/C 187/07	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania sulla pesca al largo della Tanzania	33
90/C 187/08	Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1352/90 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi applicabili nel settore del riso	40
90/C 187/09	Proposta modificata di direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il mutuo riconoscimento della loro conformità	40

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di raccomandazione del Consiglio sull'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT)

COM(90) 139 def. — SYN 277

(Presentata dalla Commissione il 19 giugno 1990)

(90/C 187/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando la raccomandazione 84/549/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relativa all'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 ⁽²⁾ sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione promuove l'introduzione di servizi su scala europea rispondenti alle esigenze del mercato;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione dovrebbero essere pienamente sfruttate ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che i sistemi di telefonia cordless attualmente utilizzati nella Comunità e che le bande di frequenza nelle quali essi operano sono estremamente diversi e non consentono di sfruttare i benefici offerti da servizi di portata europea né delle economie di scala derivanti da un mercato di dimensioni effettivamente europee;

considerando che l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sta mettendo a punto le norme europee di telecomunicazione (ETS) per il sistema digitale europeo senza filo di telecomunicazione senza filo (DECT);

considerando che la messa a punto dell'ETS deve tener conto della sicurezza degli utenti e del bisogno d'interoperabilità su scala europea;

considerando che la realizzazione di un sistema digitale europeo cordless di telecomunicazione (DECT) offre un'opportunità unica di introdurre sistemi telefonici digitali senza filo realmente europei;

considerando che una politica coordinata di introduzione del DECT permetterà di creare un mercato europeo di apparecchi telefonici mobili che per dimensioni, funzioni e costi potranno creare le condizioni richieste per conquistare una posizione guida sui mercati mondiali;

considerando che un tale sistema, in grado di offrire servizi vocali e servizi dati, deve essere basato su tecniche digitali per motivi di compatibilità con l'ambiente digitale generale e le reti digitali integrate nei servizi (ISDN) realizzate nella Comunità, ai sensi della raccomandazione del Consiglio 86/659/CEE ⁽³⁾;

considerando che la direttiva . . ./CEE del Consiglio, del . . ., sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione incluso il mutuo riconoscimento della loro conformità consentiranno di fissare rapidamente specifiche comuni di conformità per il DECT;

considerando la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che fissa una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁴⁾ e la

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1986, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni ⁽¹⁾;

considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽²⁾ è applicabile in materia e che si deve prestare una particolare attenzione ad evitare interferenze elettromagnetiche dannose;

considerando che non si deve porre alcuna restrizione all'accesso ai sistemi di comunicazione senza filo e alla libera circolazione delle apparecchiature DECT nella Comunità;

considerando che è opportuno utilizzare pienamente il potenziale offerto dagli strumenti finanziari comunitari al fine di promuovere lo sviluppo dell'infrastruttura comunitaria delle telecomunicazioni della Comunità;

considerando la raccomandazione 87/371/CEE del Consiglio ⁽³⁾ che invita a considerare con speciale attenzione e urgenza l'esigenza di taluni utenti per sistemi di comunicazione terrestri paneuropei e che la Commissione presenterà proposte relative al settore delle comunicazioni mobili;

considerando che l'attuazione di una tale politica rafforzerà la cooperazione in Europa tra le amministrazioni pubbliche delle telecomunicazioni e gli esercenti privati autorizzati a fornire servizi pubblici di telecomunicazioni mobili, qui appresso denominati «Amministrazioni delle telecomunicazioni»;

considerando che in proposito hanno espresso un parere favorevole le amministrazioni delle telecomunicazioni, la conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) e i fabbricanti delle apparecchiature di telecomunicazione degli Stati membri;

considerando che tali misure consentiranno di realizzare nella Comunità un reale beneficio economico ed un rapido aumento delle possibilità di mercato dei telefoni senza filo;

considerando che il trattato CEE non ha previsto specificamente i poteri a tal fine necessari;

RACCOMANDA:

- 1) che le amministrazioni delle telecomunicazioni attuino, nel rispetto della legislazione comunitaria, le raccomandazioni contenute nell'allegato per quanto riguarda

l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale europeo senza filo di telecomunicazione (DECT). Ai fini della presente raccomandazione, per sistema «DECT» si intende sia un apparato terminale conforme alle norme europee di telecomunicazione per comunicazioni senza filo digitali basate sulle tecniche Multi carrier/Accesso multiplo a divisione di tempo/Duplex a divisione di tempo (MC/TDMA/TDD) sia i sistemi di telecomunicazione, pubblici e privati che utilizzano direttamente tale apparato e nei quali gli utenti che dispongono di un determinato servizio in uno Stato membro, possano accedere a tale servizio in qualsiasi altro Stato membro;

- 2) che le amministrazioni delle telecomunicazioni continuino a cooperare in seno a CEPT e/o ETSI, soprattutto per quanto concerne gli obiettivi ed il calendario di completamento delle specifiche e di realizzazione del sistema DECT di cui in allegato;
- 3) che la Commissione prenda le necessarie iniziative, nel rispetto delle direttive esistenti, per promuovere il completamento delle specifiche e la realizzazione del sistema DECT;
- 4) che la Commissione definisca una strategia a lungo termine, in collaborazione e in consultazione con le parti interessate, affinché i sistemi paneuropei digitali cellulari e di radioavviso di prossima introduzione unitamente al DECT evolvano verso un sistema universale di comunicazioni personali, tenendo conto di studi recenti e del programma di lavoro dell'ETSI;
- 5) che gli strumenti finanziari della Comunità tengano conto della presente raccomandazione nei loro interventi, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti necessari per realizzare l'infrastruttura del sistema DECT;
- 6) che le amministrazioni delle telecomunicazioni preparino e firmino entro il 30 giugno 1991 un memorandum d'intesa sulla realizzazione del sistema DECT per servizi pubblici;
- 7) che i governi degli Stati membri informino la Commissione alla fine di ogni anno, a partire dalla fine del 1990, delle misure prese e dei problemi incontrati nell'attuazione della presente raccomandazione; che i progressi compiuti vengano esaminati dalla Commissione e dal gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T) istituito dal Consiglio il 4 novembre 1983; che il Parlamento europeo sia regolarmente informato.

⁽¹⁾ GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 81.

ALLEGATO

Requisiti specifici per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo**1. REQUISITI GENERALI**

Il sistema DECT dovrà essere sviluppato conformemente alla norma ETS definita dall'ETSI e dovrà soddisfare i seguenti requisiti generali:

- poter funzionare nella banda di frequenze 1880 - 1900 MHz che dovrà essere destinata all'uso di tale sistema all'interno della Comunità e permettere di sfruttare le tecnologie senza filo per soddisfare le esigenze di interoperabilità dell'utenza nelle seguenti applicazioni:
 - un servizio per uso domestico tramite interconnessione a ISDN/PSTN;
 - un servizio di telecomunicazione senza filo per affari che integri le caratteristiche di un PABX e la mobilità caratteristica dei servizi di telecomunicazione senza filo vocali e non vocali;
 - un servizio telepoint che permetta di accedere alla rete pubblica con un apparecchio telefonico attraverso una stazione radio base di proprietà pubblica o privata;
 - un servizio radio che consenta di estendere le reti pubbliche e private all'interno delle imprese utenti;
- offrire una qualità della trasmissione della voce approssimativamente uguale a quella dei sistemi esistenti;
- consentire un agevole collegamento a ISDN/PSTN;
- consentire il funzionamento contemporaneo di due o più sistemi indipendenti nella stessa area geografica.

2. SCELTA DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE

Le specifiche particolareggiate sulle modalità di trasmissione del DECT dovrebbero essere completate entro l'ottobre 1991 e tenere conto sia della relativa politica internazionale in materia di esposizione ai campi elettromagnetici, che della direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. Il sistema deve essere in grado di comprendere sistemi DECT situati nella stessa area geografica.

3. ARCHITETTURA DI RETE

Le norme riguardanti la struttura di rete e la definizione e l'allocazione delle funzioni tra i diversi componenti del sistema dovrebbero essere completate per l'ottobre 1991. Nel quadro di questi lavori si dovranno specificare in modo completo le opportune interfacce tra i diversi componenti di sistema per tutti i livelli OSI che interessano i corrispondenti servizi e per tutte le applicazioni che ricorrono a tali interfacce (funzioni di elaborazione della chiamata, manutenzione, ecc.).

4. SPECIFICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA

Le amministrazioni gli esercenti dei servizi di telecomunicazione saranno responsabili della realizzazione, nei rispettivi paesi, di servizi pubblici utilizzando il sistema DECT. In ciascun paese la maggior parte del traffico sarà di tipo nazionale ma il sistema deve poter essere «full roaming», deve cioè poter localizzare automaticamente qualsiasi utente mobile. Inoltre, le specifiche dovrebbero essere tali da consentire di installare in modo economico il sistema anche in aree a bassa o altissima densità di traffico. Affinché il sistema possa essere pronto nel 1992, le specifiche dovrebbero essere completate entro l'ottobre 1991.

5. CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

I servizi e le funzioni del DECT, le cui specifiche dovrebbero essere pronte entro l'ottobre 1991, vanno suddivisi in due categorie: di base e supplementari.

Servizi e funzioni di base

Si dovrebbero definire le caratteristiche di base di ogni applicazione.

Si elencano qui di seguito le funzioni di base di tipo generale e quelle che dovrebbero possedere ciascuna applicazione DECT:

Caratteristiche generali

- interfaccia ISDN;
- funzioni equivalenti a quelle di un telefono a filo connesso direttamente o indirettamente (per esempio via PABX) a ISDN/PSTN;
- capacità di segnalazione a supporto delle funzioni della telefonia tradizionale;
- sicurezza di selezione e di chiamata;
- servizi di emergenza;
- compatibilità fra le applicazioni per uso domestico, aziendale e telepoint.

Servizi e funzioni supplementari

Tali servizi devono essere forniti attraverso un bando di gara aperto, tenendo conto per la loro realizzazione della situazione nazionale. La mancata fornitura di un servizio di questo tipo non deve in nessun modo compromettere il funzionamento del DECT. D'altra parte, la fornitura di un servizio supplementare in un sistema nazionale non deve determinare un aumento del costo del servizio di base sullo stesso sistema o comportare un aumento delle possibilità funzionali o dei costi di qualsiasi altro sistema nazionale.

6. SEGNALAZIONE

La segnalazione di accesso d'utente (*customer signalling*) va definita in base ai principi contenuti nelle norme ETSI per ISDN e deve permettere di fornire i servizi supplementari di ISDN/PSTN.

Le procedure di segnalazione in rete ed inter-rete devono essere definite nel quadro della SS n. 7 in modo tale da salvaguardare, nei casi in cui sono presenti, le funzioni di handover e roaming internazionale.

7. TARIFFE

Tenuto conto che il servizio DECT nella Comunità utilizzerà le onde radio, cioè una risorsa limitata, e che si tende sempre meno ad addebitare il costo della chiamata in funzione della distanza, giacché i costi di trasmissione delle chiamate telefoniche a grande distanza costituiscono una quota relativamente modesta del totale, il servizio pubblico DECT deve essere addebitato principalmente in funzione della durata di impiego del canale radio.

Il quadro tariffario di base deve essere precisato entro giugno 1991 ed includere elementi quali l'addebito per il servizio a livello comunitario e l'addebito trasferibile tra gli esercenti nazionali per il traffico roaming affinché le difficoltà di rete possano essere individuate e risolte in tempo.

8. COPERTURA GEOGRAFICA

Il sistema DECT deve essere introdotto nella Comunità entro la fine del 1992 al più tardi. Il servizio telepoint DECT deve risultare largamente diffuso nelle principali aree urbane entro il 1995 al più tardi.

Inoltre, le amministrazioni e gli esercenti dei sistemi di telecomunicazione devono fissare congiuntamente le priorità per poter promuovere al massimo e quanto prima possibile il traffico a livello europeo. A tal fine si deve tener conto delle esigenze degli utenti nei principali centri europei di trasporto stradale, ferroviario e aereo.

Proposta di direttiva del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT)

COM(90) 139 def. — SYN 277

(Presentata dalla Commissione il 19 giugno 1990)

(90/C/ 187/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la raccomandazione 84/549/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ postula l'introduzione di servizi sulla base di un approccio comune armonizzato nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 ⁽²⁾ sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione promuove l'introduzione di servizi su scala europea rispondenti alle esigenze del mercato;

considerando che le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazione dovrebbero essere pienamente sfruttate ai fini dello sviluppo economico della Comunità;

considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽³⁾ è applicabile e che si deve prestare una particolare attenzione a evitare interferenze elettromagnetiche dannose;

considerando che i sistemi di telefonia cordless attualmente utilizzati nella Comunità e che le bande di frequenza nelle quali essi operano sono estremamente diversi e non consentono di sfruttare i benefici offerti da servizi di portata europea né delle economie di scala derivanti da un mercato di dimensioni effettivamente europee;

considerando che l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) sta mettendo a punto le norme europee di telecomunicazione (ETS) per il sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT);

considerando che la messa a punto dell'ETS deve tener conto della sicurezza degli utenti e del bisogno d'interoperabilità su scala europea;

considerando che la realizzazione di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) offre un'opportunità unica di introdurre sistemi telefonici digitali senza filo realmente europei;

considerando che, secondo l'ETSI, la banda di frequenze richiesta dal DECT nelle zone ad alta densità è di 20 MHz;

considerando che la conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) ha fissato per il DECT la banda comune europea di frequenze 1880 - 1900 MHz riconoscendo che lo sviluppo del DECT potrebbe richiedere uno spettro di frequenze supplementare;

considerando che l'attuazione della raccomandazione . . . / . . . / CEE del Consiglio, del . . . , sull'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo ⁽⁴⁾ permetterà di realizzare il DECT entro il 31 dicembre 1992 al più tardi;

considerando che la direttiva . . . / . . . / CEE del Consiglio, del . . . , sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione incluso il mutuo riconoscimento della loro conformità ⁽⁵⁾ consentiranno di fissare rapidamente specifiche comuni di conformità per il DECT;

considerando che la realizzazione de DECT dipende dall'assegnazione e dalla disponibilità di una banda di frequenze per la ricetrasmissione tra stazioni fisse e stazioni mobili;

considerando che si impone una certa flessibilità per tenere conto delle diverse esigenze in frequenze nei vari Stati membri e che sarà necessario provvedere affinché tale flessibilità non rallenti l'espansione di un sistema paneuropeo;

considerando che la graduale disponibilità ell'intera gamma di frequenze più sopra indicata è indispensabile per la realizzazione del DECT su scala europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, per sistema digitale europeo di telecomunicazione senza filo (DECT) si intende un apparato terminale conforme alle norme europee di telecomunicazione (ETS) per telecomunicazioni senza filo digitali

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 16. 11. 1984, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

⁽⁴⁾ ...

⁽⁵⁾ GU n. L ...

cui fa riferimento la raccomandazione . . . /CCE del Consiglio, nonché i sistemi di telecomunicazione, pubblici e privati, che utilizzano direttamente tale apparato e nei quali gli utenti che dispongano di un determinato servizio in uno Stato membro possano accedere a tale servizio in qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 2

Gli Stati membri assegnano al DECT la banda di frequenze 1880 - 1900 MHz entro il 1° gennaio 1992. Il DECT va considerato prioritario e deve essere protetto nella banda di frequenze in questione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legali, regolamentari ed amministrative necessarie per con-

formarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La Commissione riferisce al Consiglio sull'applicazione di questa direttiva entro la fine del 1995.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli

COM(90) 174 def. — SYN 272

(Presentata dalla Commissione il 21 maggio 1990)

(90/C 187/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che occorre adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scada il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il primo programma d'azione della Comunità europea per la tutela dell'ambiente, approvato il 22 novembre 1973 dal Consiglio, raccomanda di tener conto dei più recenti progressi scientifici nella lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dai gas emessi dai veicoli a

motore e di adeguare in tal senso le direttive già emanate; che il terzo programma d'azione prevede che vengano compiuti ulteriori sforzi per ridurre in modo significativo il livello attuale delle emissioni dei veicoli a motore;

considerando che la direttiva 88/77/CEE⁽¹⁾ prescrive i valori limite per le emissioni di ossido di carbonio, di idrocarburi incombusti e di ossidi di azoto prodotte dai motori ad accensione spontanea utilizzati nei veicoli a motore, basati su una procedura di prova rappresentativa delle condizioni europee di circolazione per i veicoli in questione; che ai sensi dell'articolo 6 della presente direttiva, detti valori limite saranno ulteriormente ridotti e sarà fissato un valore limite per le emissioni di particolati;

considerando che dall'attività compiuta dalla Commissione in questo settore è emerso che l'industria motoristica comunitaria dispone o sta perfezionando le tecnologie che consentono un'ulteriore riduzione dei valori limite in questione e il rispetto di una rigorosa norma per le emissioni di particolati;

(1) GU n. L 36 del 9. 2. 1988, pag. 33.

considerando che è opportuno introdurre queste norme più rigorose in due fasi, di cui la prima dovrebbe coincidere con le date di entrata in vigore delle norme europee più rigorose in materia di emissione delle autovetture; che la seconda fase mira all'introduzione di una scadenza più lunga per l'industria motoristica europea fissando dei valori limite basati sul previsto progresso delle tecnologie attualmente in fase di sviluppo e tale da concedere all'industria un tempo sufficiente al perfezionamento di tali tecnologie; che l'applicazione della seconda fase presuppone la realizzazione di determinate condizioni di base per quanto concerne la disponibilità di carburante diesel a basso tenore di zolfo ed un corrispondente carburante di riferimento per le prove di emissioni, il progresso realizzato dalle tecnologie di controllo delle emissioni nonché la disponibilità di un metodo perfezionato per il controllo di conformità della produzione che la Commissione adotta in applicazione della procedura per l'adeguamento al progresso tecnico di cui all'articolo 4 della direttiva 88/77/CEE; che la Commissione intende presentare entro la fine del 1993 una relazione esauriente in merito al Consiglio che consenta a quest'ultimo di decidere entro il 30 settembre 1994 quali saranno i valori limite per le emissioni di particolati stabiliti per la seconda fase;

considerando che al fine di consentire all'ambiente europeo di trarre il massimo beneficio dalle suddette disposizioni e allo stesso tempo di garantire l'unità del mercato, è necessario applicare le norme europee più rigorose basate sull'armonizzazione totale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 88/77/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

«Direttiva del Consiglio, del 3 dicembre 1987, per il ravvicinamento delle legislazioni dei paesi membri relative alle misure da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolati prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli»

2) Gli allegati I, II, III, V e VIII sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere da 1° luglio 1991, gli Stati membri non possono, per motivi attinenti agli inquinanti gassosi ed ai particolati emessi da un motore:

- negare l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE ⁽¹⁾, ovvero l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo azionato con un motore ad accensione spontanea, ovvero

- vietare l'immatricolazione, la vendita, l'immissione in circolazione o l'utilizzazione di veicoli nuovi di tale tipo, ovvero
- negare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale per un tipo di motore ad accensione spontanea, ovvero
- vietare la vendita o l'utilizzazione di nuovi motori ad accensione comandata,

qualora siano soddisfatti i requisiti di cui agli allegati della direttiva 88/77/CEE, modificata da ultimo dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri non possono più rilasciare un'omologazione CEE o emettere il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE e devono negare l'omologazione di portata nazionale dei tipi di motori ad accensione spontanea e dei tipi di veicoli azionati da un motore ad accensione spontanea:

- a decorrere dal 1° luglio 1992 nel caso in cui le emissioni di inquinanti gassosi e di particolati prodotte dal motore non sono conformi ai valori limite fissati nella riga A,
- a decorrere dal 1° ottobre 1996 nel caso in cui le emissioni di inquinanti gassosi e di particolati prodotte dal motore non sono conformi ai valori limite fissati nella riga B

della tabella del punto 6.2.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE.

3. Gli Stati membri devono vietare l'immatricolazione, la vendita, la messa in circolazione e l'utilizzazione di veicoli nuovi azionati da un motore ad accensione spontanea e vietare la vendita e l'uso di motori ad accensione spontanea nuovi:

- a decorrere dal 1° gennaio 1993 nel caso che le emissioni di inquinanti gassosi e di particolati prodotte dal motore non sono conformi ai valori limite stabiliti nella riga A,
- a decorrere dal 1° ottobre 1997 nel caso in cui le emissioni di inquinanti gassosi e di particolati prodotte dal motore non sono conformi ai valori limite fissati nella riga B

della tabella del punto 8.3.1.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni adottate in forza del precedente paragrafo fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

Articolo 4

Entro il 30 settembre 1994 il Consiglio decide, in base ad una relazione e ad una proposta presentate dalla Commissione entro la fine del 1993, in merito ai valori limite dell'emissione di particolati di cui alla riga B, quarta colonna delle tabelle

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

dei punti 6.2.1 e 8.3.1.1 dell'allegato I della direttiva 88/77/CEE.

Nella sua relazione la Commissione riferirà in merito ai progressi realizzati nei settori seguenti:

- tecniche di controllo delle emissioni inquinanti l'atmosfera prodotte dai motori ad accensione spontanea;
- definizione e disponibilità di carburante diesel migliorato (ad esempio tenore di zolfo, tenore di aromatici, valore

del cetano) e di un corrispondente carburante di riferimento per le prove delle emissioni;

- nuovo metodo statistico per il controllo di conformità della produzione da adottare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 88/77/CEE.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

Modifiche apportate agli allegati della direttiva 88/77/CEE

ALLEGATO I

CAMPO D'APPLICAZIONE, DEFINIZIONI E SIGLE, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, PRESCRIZIONI E PROVE, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

1. Leggi:

- «1. La presente direttiva si applica agli inquinanti gassosi ed ai particolati prodotti da tutti i veicoli dotati di motori ad accensione spontanea ed ai motori ad accensione spontanea specificati nell'articolo 1, ad eccezione dei veicoli appartenenti alle categorie N₁, N₂ e M₂ per i quali l'omologazione sia stata concessa in base alla direttiva 70/220/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/491/CEE ⁽²⁾.»

2.1. Leggi:

- «2.1. Per *omologazione di un motore* s'intende l'omologazione di un tipo di motore per quanto concerne l'emissione di inquinanti gassosi e di particolati;».

2.4. Aggiungi quanto segue:

Per inquinanti particolati si intende qualsiasi materiale raccolto su un determinato mezzo filtrante dopo una diluizione dell'emissione allo scappamento del motore ad accensione spontanea pari o inferiore 325 K con aria depurata al filtro.

2.9. Leggi:

«2.9. Abbreviazioni ed unità

Tutti i volumi e le portate volumetriche sono calcolate a 273 K ed a 101,3 kPa.

P	kW	potenza netta non corretta
CO	g/kWh	emissione di ossido di carbonio
HC	g/kWh	emissione di idrocarburi
NO _x	g/kWh	emissione di ossidi di azoto
PT	g/kWh	emissione di particolato
conc	ppm	concentrazione (ppm/vol)
massa	g/h	portata massica di inquinante

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 34.

WF		fattore di ponderazione
WF _E		fattore di ponderazione effettivo
G _{EXH}	kg/h	portata massica di gas di scarico (in condizioni umide)
V _{EXH}	m ³ /h	portata volumica di gas di scarico (in condizioni secche)
V'' _{EXH}	m ³ /h	portata volumica di gas di scarico (in condizioni umide)
G _{AIR}	kg/h	portata massica di aria di ammissione
V'' _{AIR}	m ³ /h	portata volumica di aria di ammissione (in condizioni umide)
G _{FUEL}	kg/h	portata massica di carburante
G _{DIL}	kg/h	portata massica di aria di diluizione
V'' _{DIL}	m ³ /h	portata volumica di aria di diluizione (in condizioni umide)
M _{SAM}	kg	massa del campione che attraversa i filtri per il prelievo dei particolati
V _{SAM}	m ³	volume del campione che passa attraverso i filtri di prelievo dei particolati (in condizioni umide)
G _{EDF}	kg/h	portata massica diluita equivalente
V'' _{EDF}	m ³ /h	portata volumica diluita equivalente (in condizioni umide)
i		indice che individua un singolo procedimento
P _f	mg	massa del campione di particolati
G _{TOT}	kg/h	portata massica di gas di scarico diluito
V'' _{TOT}	m ³ /h	portata volumica di gas di scarico diluito (in condizioni umide)
q		rapporto di diluizione
r		rapporto tra le sezioni trasversali della sonda di campionamento e del tubo di scappamento
A _p	m ²	sezione trasversale della sonda di campionamento isocinetica
A _T	m ²	sezione trasversale del tubo di scappamento
HFID		analizzatore a ionizzazione di fiamma riscaldata
NDUVR		analizzatore ad assorbimento non dispersivo di risonanza nell'ultravioletto
NDIR		analizzatore non dispersivo ad assorbimento nell'infrarosso
CLA		analizzatore a chemiluminescenza
HCLA		analizzatore a chemiluminescenza riscaldata».

3.1.1. Leggi:

- «3.1.1. La domanda di omologazione di un tipo di motore per quanto concerne il livello dell'emissione di inquinanti gassosi e di particolati deve essere presentata dal costruttore del motore o dal suo mandatario.»

3.2.1. Leggi:

- «3.2.1. La domanda di omologazione di un veicolo per quanto concerne le emissioni di inquinanti gassosi e di particolati del motore deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.»

6.1. Leggi:

«6.1. Generalità

Gli elementi che possono influire sull'emissione di inquinanti gassosi e di particolati devono essere progettati, costruiti e montati in modo che, in condizioni normali di utilizzazione e malgrado le vibrazioni cui può essere sottoposto, il motore possa soddisfare le prescrizioni della presente direttiva.»

6.2. Leggi:

«6.2. Prescrizioni relative all'emissione di inquinanti gassosi e di particolati

L'emissione di inquinanti gassosi e di particolati del motore presentato per la prova deve essere misurata con il metodo descritto nell'allegato III. L'allegato V descrive i sistemi analitici raccomandati per gli inquinanti gassosi e per i sistemi di campionamento del particolato. Il servizio tecnico può autorizzare altri sistemi o analizzatori qualora risulti provato che forniscono risultati equivalenti. Per ogni singolo laboratorio, l'equivalenza è data quando i risultati di prova sono compresi entro il + 5 % dei risultati di prova di uno dei sistemi di riferimento qui descritti. Nel caso delle emissioni di particolato è autorizzato quale sistema di riferimento soltanto il sistema con diluizione flusso totale. Ai fini dell'introduzione di un nuovo sistema nella direttiva, la determinazione dell'equivalenza deve basarsi sul calcolo di ripetibilità e riproducibilità con una prova interlaboratorio, quale descritta nella ISO 5725;»

6.2.1. Leggi:

«6.2.1. La massa dell'ossido di carbonio, la massa degli idrocarburi, la massa degli ossidi di azoto e la massa di particolati non deve superare i quantitativi che figurano nella seguente tabella:

	Massa di ossido di carbonio (CO) g/kWh	Massa di idrocarburi (HC) g/kWh	Massa di ossidi di azoto (NO _x) g/kWh	Massa di particolato (PT) g/kWh	
				≤ 85 kW	> 85 kW
A (1° luglio 1992)	4,5	1,1	8,0	0,63	0,36
B (1° ottobre 1996)	4,0	1,1	7,0	0,3/0,15 (*)	

(*) Da decidere in base all'articolo 4.»

8.3.1.1. Leggi:

«8.3.1.1. Si preleva un motore dalla serie e lo si sottopone alla prova descritta nell'allegato III. Le masse rilevate di ossido di carbonio, di idrocarburi, di ossidi di azoto e di particolati non devono superare i valori indicati nella tabella seguente:

	Massa di ossido di carbonio (CO) g/kWh	Massa di idrocarburi (HC) g/kWh	Massa di ossidi di azoto (NO _x) g/kWh	Massa di particolato (PT) g/kWh	
				≤ 85 kW	> 85 kW
A (1° luglio 1992)	4,9	1,23	9,0	0,7	0,4
B (1° ottobre 1996)	4,0	1,1	7,0	0,3/0,15 (*)	

(*) Da decidere in base all'articolo 4.»

8.3.1.2. Quarta frase, leggi:

«Si calcola la media aritmetica (x) dei risultati ottenuti con il campione per ciascun inquinante.»

Ultima frase, leggi:

«L = valori limite indicati al punto 8.3.1.1 per ciascun inquinante considerato, e
k = fattore statistico che dipende da "n" ed è dato dalla seguente tabella:».

Allegato II: il titolo dell'allegato è modificato come segue:

«ALLEGATO II

DOCUMENTO INFORMATIVO N. . . .

conforme all'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio
concernente l'omologazione CEE e relativa alle misure da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolati prodotti
dai motori ad accensione spontanea destinati ai veicoli

(Direttiva 88/77/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /CEE)».

Punto 2 dell'appendice 1, leggi:

«2. Eventuali dispositivi antinquinamento supplementari non considerati altrove

Descrizione e/o schema . . . ».

ALLEGATO III

PROCEDIMENTO DI PROVA

1.1. Leggi:

- «1.1. Il presente allegato descrive il metodo per determinare le emissioni inquinanti gassose e di particolati prodotti dai motori sottoposti alla prova.»

2. Leggi:

«2. METODO DI MISURAZIONE

Le emissioni provenienti dallo scarico del motore comprendono idrocarburi, ossido di carbonio, ossidi di azoto e particolati. I quantitativi dei suddetti inquinanti devono essere determinati ininterrottamente nel corso di un ciclo di prova prescritto. Il ciclo di prova consiste in un certo numero di regimi di funzionamento a velocità ed a potenze che corrispondono alla tipica gamma operativa dei motori ad accensione spontanea. Durante ciascun tipo di funzionamento si deve determinare la concentrazione di ciascun inquinante gassoso, la portata dei gas di scarico e la potenza sviluppata. Per i particolati si preleva un campione durante l'intero ciclo di prova. Tutti i valori devono essere utilizzati per calcolare la massa in g di ciascun inquinante emesso per kWh come descritto nel presente allegato.»

3.1.4. Leggi:

- «3.1.4. Un sistema di scarico non isolato e non raffreddato che si estenda almeno fino a 0,5 m oltre il punto in cui sono disposte le sonde di prelievo del campione delle emissioni grezze allo scarico e che presenti una contropressione allo scarico compresa tra ± 650 Pa (± 5 mm Hg) del valore limite superiore alla massima potenza nominale, come è stato indicato dal costruttore del motore nella documentazione commerciale e di servizio del veicolo;».

3.2. Leggi:

«3.2. **Apparecchiatura di analisi e di campionamento**

Il sistema comprende un analizzatore HFID per la misurazione degli idrocarburi incombusti (HC) e degli analizzatori NDIR per la misurazione dell'ossido di carbonio (CO) e dell'anidride carbonica (CO₂, per l'eventuale calcolo del rapporto di diluizione), un analizzatore CLA, HCLA o equivalente per la misurazione degli ossidi di azoto (NO_x), e un sistema di diluizione e di filtraggio per la misurazione dei particolati (PT). Data la presenza di idrocarburi pesanti nei gas di scarico dei motori ad accensione spontanea, il sistema HFID dovrà essere riscaldato e mantenuto ad una temperatura compresa tra 453 e 473 K (tra 180 e 200 °C).

La precisione degli analizzatori deve essere almeno di $\pm 2,5$ % dell'indicazione a fondo scala. La scala degli analizzatori dovrà essere scelta opportunamente in funzione dei valori misurati.»

3.3.1. Leggi:

- «3.3.1. Il sistema non deve presentare perdite di gas. Il progetto e i materiali usati devono essere tali che il sistema non influenzi la concentrazione dell'inquinante nei gas di scarico. Possono essere utilizzati i seguenti gas:

Utilizzatore	Gas di taratura	Gas i verifica dello zero
CO	CO in N ₂	Azoto o aria secca depurata
HC	C ₃ H ₈ in aria	Aria secca depurata
NO _x	NO in N ₂ ⁽¹⁾	Azoto o aria secca depurata
CO ₂	CO ₂ in N ₂	Azoto o aria secca depurata

⁽¹⁾ La quantità di NO₂ contenuta in questo gas non deve superare il 5 % di tenore di NO.

4.2. Ultima frase, leggi:

«A seconda del metodo di misura utilizzato, il calcolo delle emissioni HC e di PT deve basarsi su G_{EXH} e V_{EXH}.»

4.3.1.4. Leggi:

- «4.3.1.4. Utilizzando aria secca depurata (od azoto) si azzerano gli analizzatori di CO, CO₂ (se utilizzato) e NO_x; l'aria secca dovrà essere depurata per l'analizzatore HC. Gli analizzatori devono essere tarati utilizzando gli appositi gas campione.»

Dopo il punto 4.3.1.5 vengono aggiunti i seguenti nuovi punti 4.3.1.6, 4.3.1.7 e 4.3.1.8:

- «4.3.1.6. I contatori di gas o l'apparecchiatura di misurazione del flusso utilizzati per determinare il flusso attraverso i filtri dei particolati e per calcolare il rapporto di diluizione devono essere tarati con un dispositivo di misurazione del flusso d'aria campione a monte dello strumento. Detto dispositivo deve essere conforme alle disposizioni dell'organismo nazionale di normalizzazione del rispettivo paese. La tolleranza dei punti di misurazione del dispositivo di taratura deve essere di $\pm 1,0\%$ dell'intera gamma di funzionamento oppure di $\pm 2,0\%$ del punto; si applica il valore più basso.»
- «4.3.1.7. Se viene utilizzato un sistema di diluizione del flusso parziale con sonda isocinetica, il rapporto di diluizione deve essere controllato con motore in marcia utilizzando concentrazioni di CO₂ o NO_x nei gas di scarico greggi o diluiti.»
- «4.3.1.8. Se si utilizza un sistema di diluizione del flusso totale, il flusso totale deve essere verificato mediante un controllo del propano. La massa gravimetrica del propano iniettato nel sistema viene detratta dalla massa misurata con il sistema a diluizione del flusso totale e quindi divisa per la massa gravimetrica. Eventuali scarti superiori a $\pm 3\%$ devono essere corretti.»

Dopo il punto 4.3.4.4 viene aggiunto il seguente nuovo punto 4.3.4.5:

- «4.3.4.5. La gamma di velocità del gas di scarico e le variazioni di pressione devono essere controllate e regolate conformemente alle disposizioni dell'allegato V se applicabili.»

4.6., 4.6.1. e 4.6.2. Leggi:

«4.6. **Funzionamento di prova**

Almeno due ore prima della prova, ciascun filtro deve essere disposto in una capsula di Petri chiusa ma non sigillata e posta in una camera di pesatura per la stabilizzazione. Alla fine del periodo di stabilizzazione si pesa ciascun filtro e si registra la tara. Il filtro deve essere conservato in una capsula di Petri e deve restare nella camera di pesatura sino a quando viene utilizzato per la prova oppure in un supporto per filtri sigillato. Se il filtro non viene utilizzato entro un'ora dopo averlo prelevato dalla camera di pesatura, esso deve essere ripeso prima dell'uso.

Per ciascun tipo di funzionamento del ciclo di prova, la velocità prescritta deve essere mantenuta con una precisione di ± 50 rpm e la coppia prescritta deve essere mantenuta con una precisione di $\pm 2\%$ della coppia massima alla velocità di prova. La temperatura del carburante all'entrata della pompa d'iniezione deve essere compresa tra 306 e 316 K (tra 33 e 43 °C). Il regolatore ed il sistema di alimentazione devono essere regolati come prescritto nella documentazione commerciale e di servizio del costruttore. Per ciascuna prova devono essere eseguite le seguenti operazioni:

- 4.6.1. Si installano come prescritto l'apparecchiatura e le sonde. Se viene utilizzato un sistema di diluizione del flusso totale per la diluizione nei gas di scarico, il tubo di scappamento deve essere collegato al sistema regolando a nuovo opportunamente le tarature della strozzatura di immissione e la contropressione allo scarico. Il flusso totale deve essere regolato in modo da mantenere la temperatura delle emissioni diluite allo scarico inferiore o pari a 325 K immediatamente prima dei filtri del particolato per il tipo di funzionamento che determina il flusso caldo massimo a partire dal flusso allo scarico e/o dalla temperatura.
- 4.6.2. Si avviano rispettivamente il sistema di raffreddamento ed il sistema di diluizione del flusso totale oppure il sistema di diluizione del flusso parziale.»

4.6.5. Leggi:

- «4.6.5. Si azzerano e si tarano gli analizzatori delle emissioni; si avvia il sistema di campionamento del particolato. Se si utilizza un sistema di diluizione del flusso parziale, il rapporto di diluizione deve essere regolato in modo da mantenere la temperatura dell'emissione allo scarico pari o inferiore a 325 K immediatamente prima dei filtri del particolato per il tipo di funzionamento che presenta il flusso di calore massimo che determina il flusso caldo massimo dell'emissione allo scarico e determinato con il flusso e/o la temperatura dell'emissione allo scarico.»

4.6.6. Leggi:

- «4.6.6. Si avvia la sequenza di prova (vedi punto 4.1). Si fa funzionare il motore per sei minuti per ciascun tipo di funzionamento eseguendo le variazioni di regime e di carico durante il primo minuto. Le indicazioni degli analizzatori devono essere registrate su registratore a nastro per l'intera durata di sei minuti ed il gas di scarico

deve fluire negli analizzatori almeno durante gli ultimi tre minuti. Per il prelievo del particolato, si utilizza una coppia di filtri (filtro principale e supplementare, vedi allegato V) per l'intero procedimento di prova. Nel caso di un sistema di diluizione di flusso parziale, il prodotto del rapporto di diluizione e del flusso di gas allo scarico per ciascun tipo di funzionamento deve essere compreso entro il + 7 % della media di tutti i tipi di funzionamento. Nel caso del sistema di diluizione del flusso totale, il flusso massimo totale deve essere mantenuto entro il + 7 % della media di tutti i tipi di funzionamento. La massa del campione che passa attraverso i filtri del particolato M_{SAM} deve essere corretta per ogni tipo di funzionamento per tener conto del fattore di pesatura legato al tipo di funzionamento ed alla portata massima di emissione allo scarico o di carburante. Per il campionamento si deve applicare un periodo di almeno 20 secondi. Il campionamento deve essere eseguito il più tardi possibile per ciascun funzionamento. La velocità ed il carico del motore, la temperatura dell'aria di immissione ed il flusso dell'emissione allo scarico devono essere registrati nel corso degli ultimi cinque minuti di ciascun tipo di funzionamento, soddisfacendo ai requisiti di velocità e di carico durante il periodo di campionamento del particolato ma comunque durante l'ultimo minuto di ciascun tipo di funzionamento.»

4.7. Leggi:

«4.7. Valutazione dei risultati

4.7.1. Alla fine della prova si deve registrare la massa totale del campione passata attraverso i filtri (M_{SAM}). I filtri devono essere riportati nella camera di pesatura e condizionati per almeno due ore, ma non oltre 80 ore, e quindi pesati. Si registra il peso lordo dei filtri. La massa di particolato (P_f) è la somma delle masse di particolato raccolto nel filtro principale ed in quello supplementare.

4.7.2. Per la valutazione e la registrazione delle emissioni gassose, si individuano gli ultimi 60 secondi di ogni tipo di funzionamento e si determina il valore medio di HC, CO e NO_x per ciascun tipo di funzionamento viene determinata in base alle medie delle letture registrate ed al corrispondenti dati di taratura. È tuttavia consentito utilizzare un tipo diverso di registrazione purché garantisca l'ottenimento di dati equivalenti.»

4.8.1. Leggi:

«4.8.1. I risultati finali della prova registrati per le emissioni gassose risultano dai seguenti calcoli:»

4.8.2. Prima riga, leggi:

«Le emissioni gassose sono calcolate come segue:»

Dopo il punto 4.8.2 aggiungere i seguenti nuovi punti 4.8.3, 4.8.4 e 4.8.5:

«4.8.3. L'emissione di particolato dev'essere calcolata come segue. Le formule generali del presente paragrafo si applicano sia ai sistemi di diluizione del flusso totale sia a quelli di diluizione del flusso parziale:

$$PT = \frac{PT_{mass}}{\sum P_i \cdot WF_i}$$

4.8.3.1. Il flusso massico di particolato è calcolato come segue:

$$PT_{mass} = \frac{P_f \cdot \overline{G_{EDF}}}{M_{SAM} \cdot 1\,000}$$

oppure

$$PT_{mass} = \frac{P_f \cdot \overline{V''_{EDF}}}{V_{SAM} \cdot 1\,000}$$

4.8.3.2. $\overline{G_{EDF}}$, $\overline{V''_{EDF}}$, M_{SAM} e V_{SAM} devono essere determinati sommando i valori medi dei singoli tipi di funzionamento durante il periodo di campionamento:

$$\overline{G_{EDF}} = \sum G_{EDF,i} \cdot WF_i$$

$$\overline{V''_{EDF}} = \sum V''_{EDF,i} \cdot WF_i$$

$$M_{SAM} = \sum M_{SAM,i}$$

$$V_{SAM} = \sum V_{SAM,i}$$

4.8.3.3. Il fattore effettivo di pesatura WF_E per ciascun tipo di funzionamento è calcolato come segue:

$$WF_{E,i} = \frac{M_{SAM,i} \cdot \overline{G_{EDF}}}{M_{SAM} \cdot G_{EDF,i}}$$

oppure

$$WF_{E,i} = \frac{V_{SAM,i} \cdot \overline{V''_{EDF}}}{V_{SAM} \cdot V''_{EDF,i}}$$

Il valore dei fattori effettivi di pesatura devono avere una tolleranza di $\pm 0,003$ sui fattori di pesatura indicati nell'allegato III, punto 4.8.2.

4.8.4. I risultati finali della prova registrati per l'emissione di particolato si ricavano con i seguenti calcoli qualora si utilizzi il sistema di diluizione del flusso totale (allegato V, sistema 4):

4.8.4.1. Si determina la portata volumica di gas di scarico diluita V''_{TOT} per tutti i tipi di funzionamento. $V''_{TOT,i}$ corrisponde a $V''_{EDF,i}$ nelle formule generali di cui al punto 4.8.3.2

4.8.4.2. Nel caso in cui si utilizzi un sistema di diluizione semplice, M_{SAM} è la massa che attraversa i filtri di prelievo (GF 1 nell'appendice V, sistema 4).

4.8.4.3. Nel caso in cui si utilizzi un sistema a doppia diluizione, M_{SAM} è la massa che attraversa i filtri di prelievo (GF 1 nell'allegato V, sistema 4) da cui si sottrae la massa dell'aria di diluizione secondaria (GF 2 dell'allegato V, sistema 4).

4.8.5. I risultati finali della prova registrati per l'emissione di particolato, si ricavano dai seguenti calcoli nel caso di utilizzazione del sistema di diluizione del flusso parziale (allegato V, sistema 5) Utilizzando vari tipi di controllo della percentuale di diluizione, si applicano diversi metodi di calcolo per G_{EDF} oppure V''_{EDF} . Tutti i calcoli si basano sui valori medi dei singoli tipi di funzionamento durante il periodo di campionamento.

4.8.5.1 Tipo di campionamento frazionato con sonda isocinetica

$$V_{EDF,i} = G_{EXH,i} \cdot q_i$$

oppure

$$V''_{EDF,i} = V''_{EXH,i} \cdot q_i$$

$$q_i = \frac{G_{DIL,i} + (G_{EXH,i} \cdot r)}{(G_{EXH,i} \cdot r)}$$

oppure

$$q_i = \frac{V''_{DIL,i} + (V''_{EXH,i} \cdot r)}{(V''_{EXH,i} \cdot r)}$$

dove r è il rapporto delle sezioni trasversali della sonda isocinetica e del tubo di scappamento

$$r = \frac{A_p}{A_r}$$

4.8.5.2. Tipo di campionamento frazionato con misurazione di CO_2 oppure NO_x .

$$G_{EDF,i} = G_{EXH,i} \cdot q_i$$

oppure

$$V''_{EDF,i} = V''_{EXH,i} \cdot q_i$$

$$q_i = \frac{Conc_{E,i} - Conc_{A,i}}{Conc_{D,i} - Conc_{A,i}}$$

Dove $Conc_E$ = concentrazione dell'emissione grezza allo scarico

$Conc_D$ = concentrazione dell'emissione allo scarico diluita

$Conc_A$ = concentrazione dell'aria diluita

Le concentrazioni misurate in condizioni secche devono essere convertite in condizioni umide conformemente all'allegato VI.

4.8.5.3. Tipo di campionamento totale con misurazione di CO₂ e metodo di bilanciamento del carbonio.

$$G_{EDF,i} = \frac{206 \cdot G_{Fuel,i}}{CO_{2D,i} - CO_{2A,i}}$$

Dove CO_{2D} = CO₂ concentrazione dell'emissione allo scarico diluita

CO_{2A} = CO₂ concentrazione dell'aria diluita (concentrazioni volumiche percentuali in condizioni umide)

Questa formula è basata sul bilanciamento del carbonio (gli atomi di carbonio forniti al motore sono emessi quale CO₂ e risulta dai seguenti calcoli:

$$G_{EDF,i} = G_{EDH,i} \cdot q_i$$

$$q_i = \frac{206 \cdot G_{Fuel,i}}{G_{EXH,i} \cdot (CO_{2D,i} - CO_{2A,i})}$$

4.8.5.4. Tipo di campionamento totale con controllo del flusso massico.

$$G_{EDF,i} = G_{EXH,i} \cdot q_i$$

$$q_i = \frac{G_{TOT,i}}{(G_{TOT,i} - G_{DIL,i})}$$

ALLEGATO V

Il titolo è modificato come segue:

«SISTEMI DI ANALISI E DI CAMPIONAMENTO»

Punto 1 leggi:

«1. Determinazione delle emissioni gassose

Vengono descritti tre sistemi di analisi *per la determinazione delle emissioni gassose*, basati sull'uso di:

- un analizzatore HFID per la misurazione degli idrocarburi,
- un analizzatore NDIR per la misurazione dell'ossido di carbonio,
- un analizzatore CLA, HCLA o un analizzatore equivalente, con o senza condotta di campionamento riscaldata, per la misurazione degli ossidi di azoto.»

Dopo la figura 3 è aggiunto il seguente *nuovo punto 2*:

«2. Determinazione dell'emissione di particolati

La determinazione dell'emissione di particolati richiede un sistema di diluizione in grado di mantenere la temperatura del gas di scarico diluito pari o inferiore a 325 K, un sistema di campionamento dei particolati ed una bilancia di precisione al microgrammo che possa essere posta in una camera di pesatura con aria condizionata. Vengono descritti essenzialmente due diversi sistemi di diluizione di campionamento (il sistema di diluizione del flusso totale ed il sistema di diluizione del flusso parziale). Le specificazioni relative ai filtri, alla bilancia ed alla camera di pesatura si applicano ad entrambi i sistemi.

2.1. Filtri per il campionamento dei particolati

2.1.1. Si richiedono dei filtri di fibre di vetro rivestite di fluorocarbonio oppure dei filtri (a membrana) al fluorocarbonio.

I filtri per i particolati devono avere un diametro minimo di 47 mm (diametro della macchia 37 mm). Sono ammessi filtri con diametro più grande.

2.1.3. L'emissione allo scappamento diluita dev'essere raccolta da una coppia di filtri disposti in serie (un filtro principale ed uno supplementare) durante la sequenza di prova. Il filtro supplementare dev'essere posto a non più di 100 mm a valle del filtro principale e non entrare in contatto con quest'ultimo.

2.1.4. Il carico minimo raccomandato per un filtro principale di 47 mm (37 mm di diametro della macchia) è di 0,5 mg mentre su un filtro principale da 70 mm (60 mm di macchia) detto carico è di 1,3 mg.

Per altri filtri si raccomandano carichi minimi equivalenti di 0,5 mg/1075 mm² (vale a dire massa / superficie della macchia).

- 2.2. **Specificazioni relative alla camera di pesatura ed alla bilancia di precisione al microgrammo**
- 2.2.1. La temperatura della camera (o del vano) nel quale vengono condizionati e pesati filtri od il particolato dev'essere mantenuta entro ± 6 K per un punto richiesto, compreso tra 293 K e 303 K per l'intera durata di condizionamento e di pesatura del filtro. L'umidità relativa dev'essere mantenuta entro ± 10 % dell'umidità relativa per un punto richiesto compreso tra 35 e 55 %.
- 2.2.2. La camera (o vano) dev'essere priva di qualsiasi contaminante (ad esempio polvere) che potrebbe depositarsi sui filtri del particolato durante la loro stabilizzazione. Devono essere pesati almeno due filtri di riferimento non ancora utilizzati entro 4 ore ma preferibilmente contemporaneamente alle pesature del filtro di prelievo del campione. Se il peso medio del filtro di riferimento varia di oltre $\pm 6,0$ % rispetto al carico minimo raccomandato per il filtro durante la pesatura del filtro di prelievo, si scartano tutti i filtri di prelievo e si ripetono le prove per le emissioni.
- Se la pesata varia tra $-3,0$ e $-6,0$ %, il costruttore può scegliere tra la ripetizione della prova oppure l'aggiunta di una perdita di peso medio al peso netto del campione. Se la pesata varia tra $+3,0$ e $+6,0$ %, il costruttore può scegliere tra la ripetizione della prova o l'accettazione delle pesate misurate del filtro di prelievo. Se la variazione del peso medio è inferiore al $\pm 3,0$ % si applicano le pesate misurate del filtro di prelievo del campione. I filtri di riferimento devono avere la stessa dimensione ed essere dello stesso materiale dei filtri di prelievo del campione e devono essere sostituiti almeno una volta al mese.
- 2.2.3. La bilancia di precisione al microgrammo utilizzata per le pesature di tutti i filtri deve avere una precisione (deviazione standard) del 2 % ed una precisione di lettura dell'1 % del carico minimo raccomandato per il filtro.

2.3. **Descrizioni supplementari**

Tutte le parti del sistema di diluizione e del sistema di prelievo del campione compreso tra il tubo di scappamento ed il supporto del filtro, in contatto con il gas di scarico greggio e diluito, devono essere progettate in modo da ridurre al minimo il deposito o l'alterazione dei particolati. Tutte le parti devono essere realizzate con materiale non conduttore elettrico che non reagisca con i componenti del gas di scarico e messe a massa onde prevenire fenomeni elettrostatici.

Sistema 4 (sistema di diluizione del flusso totale)

Viene descritto un sistema di campionamento del particolato basato sulla diluizione dell'emissione completa allo scarico utilizzando il principio CVS (Campionamento a volume costante). La figura 4 schematizza tale sistema. Si misura il volume totale della miscela dell'emissione allo scappamento e dell'aria di diluizione e si preleva un campione per l'analisi.

Si determina in seguito la massa delle emissioni di particolato a partire dalla massa del campione raccolto su una coppia di filtri, il flusso del campione ed il flusso totale dell'aria di diluizione nonché il gas di scarico per l'intera durata della prova. Si può usare una PDP oppure un CFV ed un sistema a diluizione semplice o a doppia diluizione. Le emissioni gassose non devono essere determinate con un sistema CVS. I componenti devono soddisfare le seguenti prescrizioni.

EP *Tubo di scappamento*

La lunghezza del tubo di scappamento compresa tra l'uscita del collettore di scarico del motore o del turbocompressore ed il tunnel di diluizione non deve superare 10 m. Se il sistema supera 4 m di lunghezza si devono isolare tutte le tubazioni eccedenti. Lo spessore radiale dell'isolamento dev'essere almeno di 25 mm. La conducibilità termica del materiale isolante non deve presentare un valore superiore a 0,1 W/mk misurato a 673 K.

PDP *Pompa volumetrica*

La PDP misura il flusso totale delle emissioni di scarico diluite in base alla rotazione della pompa e del volume spostato. La PDP o il sistema di ammissione dell'aria di diluizione non devono ridurre artificialmente la contropressione del sistema di scarico. La tolleranza della pressione statica misurata con il sistema CVS in funzione deve essere di $\pm 1,5$ kPa sulla pressione statica misurata senza collegamento alla CVS e per un identico regime e carico del motore. La tolleranza della temperatura della miscela di gas immediatamente a monte della PDP dev'essere di ± 6 K sulla temperatura media di funzionamento rilevata durante la prova qualora non venga calcolato il flusso.

CFV *Flusso critico di Venturi*

Il CFV misura il flusso totale diluito in condizioni critiche. Le variazioni della pressione statica delle emissioni gregge allo scarico devono rispettare le prescrizioni indicate per la PDP. La tolleranza della temperatura della miscela di gas immediatamente a monte del CFV dev'essere di ± 11 K sulla temperatura media di funzionamento rilevata durante la prova qualora non venga calcolato il flusso.

HE *Scambiatore di calore (facoltativo, se è utilizzato EFC)*

Lo scambiatore di calore dev'essere di capacità sufficiente per mantenere la temperatura entro i limiti summenzionati.

EFC *Calcolo elettronico del flusso (facoltativo, se si utilizza HE)*

Se non si mantiene costante la temperatura all'entrata della PDP o del CFV, è necessario un sistema di calcolo del flusso per la misurazione continua della portata.

PDT *Tunnel preliminare di diluizione*

Il tunnel preliminare di diluizione deve essere:

- di diametro sufficientemente piccolo da provocare un flusso turbolento (numero di Reynolds superiore a 4 000) e sufficientemente lungo da provocare una miscelazione completa dell'emissione allo scarico e dell'aria di diluizione;
- del diametro di almeno 460 mm nel caso di un sistema di diluizione semplice oppure di almeno 200 mm nel caso di un sistema a doppia diluizione.

L'emissione allo scarico del motore dev'essere diretta verso il basso nel punto dove essa è introdotta nel tunnel preliminare di diluizione ed interamente miscelata.

SDS *Sistema di diluizione semplice*

Il metodo di diluizione semplice preleva un campione dal tunnel preliminare e lo inoltra attraverso i filtri di campionamento. La portata del PDP o del CFV devono essere tali da mantenere l'emissione allo scarico diluita ad una temperatura inferiore o pari a 325 K immediatamente a monte del filtro preliminare del particolato.

DDS *Sistema a doppia diluizione*

Il metodo a doppia diluizione preleva un campione dal tunnel preliminare e lo trasferisce ad un tunnel di diluizione supplementare nel quale il campione viene ulteriormente diluito. Il campione doppiamente diluito viene quindi inoltrato attraverso i filtri di campionamento. La portata del PDT o del CFV devono essere tali da mantenere il flusso dell'emissione allo scarico nel PDT ad una temperatura inferiore o pari a 325 K immediatamente a monte del filtro principale del particolato.

PSP *La sonda di prelievo del particolato (unicamente per SDS)*

La sonda di prelievo del particolato dev'essere:

- installata a monte in un punto in cui l'aria di diluizione ed il gas di scarico sono ben miscelati (vale a dire sull'asse del tunnel di diluizione, all'incirca ad una distanza di 10 diametri del tunnel a valle del punto in cui le emissioni dello scarico entrano nel tunnel di diluizione);
- di diametro interno minimo di 12 mm.

La distanza tra la sonda ed il sostegno del filtro non deve superare 1020 mm. La sonda non deve essere riscaldata.

PTT *Tubo di trasporto del particolato (unicamente per DDS)*

Il tubo di trasporto del particolato dev'essere:

- installato a monte del punto in cui l'aria di diluizione ed il gas di scarico (vale a dire sull'asse del tunnel di diluizione, ad una distanza pari a circa 10 diametri del tunnel a valle del punto in cui le emissioni dello scarico entrano nel tunnel di diluizione);
- di diametro interno minimo di 12 mm;
- a non più di 910 mm dal piano dell'entrata rispetto al piano dell'uscita.

Il campione di particolato deve defluire lungo l'asse del tunnel supplementare di diluizione e dirigersi a valle. Il tubo di trasporto non deve essere riscaldata.

SDT *Tunnel supplementare di diluizione (unicamente per DDS)*

Il tunnel supplementare di diluizione deve avere un diametro minimo di 75 mm ed una lunghezza tale da consentire una permanenza di almeno 0,25 secondi del campione diluito due volte. Il supporto del primo filtro deve essere posto a non più di 300 mm dall'uscita del tunnel supplementare di diluizione.

DAF *Filtro dell'aria di diluizione*

L'aria di diluizione filtrata deve avere alla sua ammissione una temperatura di 298 ± 5 K e può essere prelevata per determinare i livelli di fondo del particolato che possono quindi essere sottratti dai valori misurati nell'emissione allo scarico diluita.

FH *Supporto(i) del filtro*

Per il primo filtro e per quello supplementare può essere utilizzato un unico sostegno oppure due sostegni separati. Devono essere soddisfatte le prescrizioni dell'allegato V, punto 2.1.3. I supporti del filtro non devono essere riscaldati.

SP *Pompa di prelievo*

La pompa di prelievo del particolato dev'essere posta a distanza sufficiente dal tunnel in modo che la temperatura del gas all'entrata resti costante (± 3 K) qualora non si ricorra al calcolo del flusso. La pompa o le pompe di prelievo devono funzionare durante l'intero periodo di prova. Per trasferire il campione attraverso i filtri di raccordo, si utilizza un sistema di derivazione.

DP *Pompa dell'aria di diluizione (unicamente per DDS)*

La pompa per l'aria di diluizione dev'essere disposta in modo tale che l'aria per la diluizione secondaria venga fornita ad una temperatura di 298 ± 5 K.

GF 1 *Flussometro del gas (flusso campione del particolato)*

Il contatore di gas o l'apparecchiatura di misurazione del flusso devono essere posti a distanza sufficiente dal tunnel in modo che la temperatura del gas all'entrata resti costante (± 3 K) qualora non si ricorra al calcolo del flusso.

GF 2 *Flussometro del gas (aria di diluizione, unicamente per DDS)*

I contatori di gas o l'apparecchiatura di misurazione del flusso devono essere disposti in modo che la temperatura del gas all'entrata sia di 298 ± 5 K.

Sistema 5 (sistema di diluizione del flusso parziale)

Viene descritto un sistema di campionamento di particolato basato sulla diluizione di una parte del gas di scarico. La figura 5 rappresenta uno schema di detto sistema. La massa delle emissioni di particolato è calcolata a partire da una massa di campione raccolta su una coppia di filtri, dal rapporto di diluizione, dal flusso campione e dal flusso di gas di scarico o dal flusso di carburante durante il periodo di prova. Il calcolo del rapporto di diluizione dipende dal tipo di sistema usato. Può essere raccolta soltanto una frazione dell'emissione allo scarico diluita (campionamento frazionato) oppure tutta l'emissione allo scarico diluita (campionamento totale). Entrambi i tipi descritti si equivalgono a condizione che soddisfino i requisiti dell'allegato III, punti 4.6.6 e 4.8.3.3. I componenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

EP *Tubo di scappamento*

Per i tipi senza sonda isocinetica si deve disporre di un tubo diritto della lunghezza di almeno 6 diametri a monte e 3 diametri a valle dell'estremità della sonda. Per un tipo con sonda isocinetica, il tubo di scappamento dev'essere privo di gomiti, curve e brusche variazioni di diametro per una lunghezza di almeno 15 diametri a monte a 4 diametri a valle dell'estremità della sonda. La velocità del gas di scarico nella zona di prelievo del campione dev'essere compresa tra 10 m/s e 200 m/s. Le variazioni di pressione del gas di scarico non devono superare ± 500 Pa rispetto alla media. Eventuali misure intese a ridurre le variazioni di pressione utilizzando un sistema di scappamento del tipo a telaio (comprendente un silenziatore) non devono alterare le prestazioni del motore né provocare il deposito del particolato.

PR *Sonda di prelievo*

La sonda dev'essere installata rivolta a monte sull'asse del tubo di scappamento, in un punto nel quale siano soddisfatte le condizioni di flusso summenzionate. Il rapporto del diametro del tubo di scappamento e quello della sonda non dev'essere inferiore a 4.

ISP *Sonda di prelievo isocinetica (facoltativa se si utilizza il controllo della portata massica EGA)*

La sonda di prelievo isocinetica dev'essere progettata in modo da fornire un campione proporzionale del gas grezzo allo scarico. A tal fine, la ISP sostituisce la PR descritta e dev'essere connessa con un trasduttore di pressione differenziale ed un dispositivo di controllo della velocità per ottenere un flusso isocinetico all'estremità della sonda. Il diametro interno minimo dev'essere di 12 mm.

EGA *Analizzatore del gas di scarico (facoltativo qualora si utilizzi ISP o il controllo della portata massica)*

Possono essere utilizzati analizzatori di CO₂ o di NO_x (unicamente con i metodi di bilanciamento del carbonio). Gli analizzatori devono essere tarati come gli analizzatori utilizzati per misurare gli inquinanti gassosi. Per la determinazione delle differenze di concentrazione possono essere utilizzati uno o più analizzatori.

IT *Tubo di trasporto*

Il tubo di trasporto del particolato dev'essere:

- riscaldato o isolato in modo che la temperatura del gas nel tubo di trasporto non sia inferiore a 423 K. Se la temperatura del gas è inferiore a 423 K, essa non deve essere inferiore alla temperatura del gas di scarico;
- di diametro pari o superiore al diametro della sonda ma comunque non superiore a 25 mm;
- di lunghezza non superiore a 1 000 mm dal piano dell'entrata al piano dell'uscita.

Il campione di particolato deve uscire lungo l'asse del tunnel di diluizione e dev'essere diretto a valle.

- SC *Regolatori di velocità (unicamente per ISP)*
- Un sistema di regolazione della pressione è necessario per la separazione isocinetica dell'emissione allo scarico mantenendo una pressione differenziale zero tra EP ed ISP. In tali condizioni, le velocità del gas di scarico in EP e in ISP sono identiche e la portata attraverso ISP è una frazione costante della portata del gas di scarico. La regolazione si effettua variando la velocità dell'aspiratore (SB) e mantenendo costante la velocità del compressore (PB) durante ciascun tipo di funzionamento. L'errore residuo nel sistema di regolazione della pressione non deve superare $\pm 0,5\%$ della gamma di misurazione del trasduttore di pressione (DPT). Le variazioni di pressione nel tunnel di diluizione non devono superare la media di ± 250 Pa.
- DPT *Trasduttore di pressione differenziale (unicamente per ISP)*
- Il trasduttore di pressione differenziale deve avere una gamma di funzionamento pari o inferiore a ± 500 Pa.
- FC 1 *Regolatore di flusso (aria di diluizione)*
- Per controllare la diluizione e la portata di aria occorre un regolatore di flusso. Esso può essere connesso al flusso dello scarico o al flusso del carburante e/o al segnale differenziale di CO₂, se si utilizza un'alimentazione con aria pressurizzata. FC 1 regola direttamente il flusso d'aria.
- GF 1 *Flussometro del gas (aria di diluizione)*
- Il contatore di gas o l'apparecchiatura di misurazione del flusso devono essere disposti in modo che la temperatura del gas all'entrata resti compresa tra 298 ± 5 K.
- SB *Aspiratore (unicamente per il tipo di campionamento razionato)*
- PB *Compressore*
- Per regolare la diluizione della portata massica di aria, PB dev'essere connesso al FC 1. Quali segnali di comando possono essere utilizzati i segnali differenziali del flusso dello scarico oppure del flusso di carburante e/o CO₂. Non occorre PB nel caso in cui venga utilizzata un'alimentazione.
- DAF *Filtro dell'aria di diluizione*
- L'aria di diluizione può essere filtrata all'entrata, deve avere una temperatura di 298 ± 5 K e può essere prelevata per determinare i livelli di fondo di particolato che possono essere sottratti dai valori misurati per l'emissione allo scarico diluita.
- DT *Tunnel di diluizione*
- Il tunnel di diluizione dev'essere:
- di diametro abbastanza piccolo da provocare un flusso turbolento (numero di Reynolds non superiore a 4 000) e sufficientemente lungo da provocare una miscelazione completa dell'emissione allo scarico e dell'aria di diluizione;
 - di almeno 25 mm di diametro per il tipo a campionamento totale;
 - di diametro di almeno 75 mm per il tipo a campionamento frazionato.
- L'emissione allo scarico del motore dev'essere diretta a valle nel punto in cui essa è introdotta nel tunnel di diluizione e miscelata completamente con l'aria di diluizione mediante un orificio di miscelazione. Per i sistemi frazionati, occorre verificare la qualità della miscelazione dopo la messa in funzione del tunnel «profilo CO₂» con il motore in marcia (almeno 6 punti di misurazione equidistanti).
- PSS *Sistema di prelievo del particolato*
- Il sistema di prelievo del particolato dev'essere configurato in modo da raccogliere un campione dal tunnel di diluizione e da farlo passare attraverso i filtri di prelievo (campionamento frazionato) oppure si fa passare tutta l'emissione allo scarico diluita attraverso i filtri di prelievo (campionamento totale). Per evitare le conseguenze dei sistemi di regolazione, si raccomanda di far funzionare la pompa per l'intera durata della prova. Per far passare il campione attraverso i filtri di prelievo al momento voluto, si utilizza un sistema di derivazione con valvola a sfera posta tra la sonda ed il supporto del filtro. L'interferenza dell'operazione di derivazione sui sistemi di regolazione dev'essere corretta in meno di 3 secondi.
- PSP *Sonda di prelievo del particolato (unicamente per il campionamento frazionato)*
- La sonda di prelievo del particolato dev'essere:
- installata di fronte ed a monte in un punto in cui l'aria di diluizione ed il gas di scarico sono perfettamente miscelati (vale a dire sull'asse del tunnel di diluizione, a circa 10 diametri del tunnel a valle del punto in cui l'emissione allo scarico entra nel tunnel di diluizione).
 - di ± 12 mm di diametro interno.

PTT *Tubo di trasporto del particolato*

Il tubo di trasporto del particolato non dev'essere riscaldato e non deve superare la lunghezza di 1 020 mm:

- fra l'estremità della sonda ed il supporto del filtro nel caso del campionamento frazionato;
- tra l'estremità dei tunnel di diluizione e di supporto del filtro nel caso del campionamento totale;

FH *Supporto o supporti del filtro*

per il filtro principale e quello supplementare può essere usato un unico supporto o supporti separati. Devono essere soddisfatte le prescrizioni dell'allegato V, punto 2.1.3. I supporti del filtro non devono essere riscaldati.

SP *Pompa di prelievo*

La pompa di prelievo del particolato dev'essere posta a distanza sufficiente dal tunnel in modo che la temperatura di entrata del gas sia costante (± 3 K) se non si utilizza il calcolo del flusso.

FC 2 *Regolatore di flusso (flusso di prelievo del particolato, facoltativo)*

Si può usare un regolatore di flusso per migliorare la precisione della portata di prelievo del particolato.

GF 2 *Flussometro del gas (flusso di prelievo di particolato)*

I contatori di gas o l'apparecchiatura per la misurazione del flusso devono essere posti ad una distanza sufficiente dal tunnel in modo che la temperatura di entrata del gas sia costante (± 3 K), qualora non venga utilizzato il calcolo del flusso.

BV *Valvola a sfera*

La valvola a sfera deve avere un diametro non inferiore a quello del tubo di prelievo ed un tempo di manovra inferiore a 0,5 secondi.»





Figura 4

Sistema di diluizione nel circuito principale



Alcuni componenti sono facoltativi (vedi testo).

Figura 5
Sistema di diluizione in derivazione

ALLEGATO VIII

(MODELLO)

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CEE

Appendice, punto 1.4 leggi:

«1.4. Livelli di emissione

CO	g/kWh	} determinato con un sistema a flusso totale o parziale.»
HC	g/kWh	
NO	g/kWh	
PT	g/kWh	

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sulla cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette

COM(90) 183 def. — SYN 275

(Presentata dalla Commissione il 17 maggio 1990)

(90/C 187/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'instaurazione del mercato interno ai sensi dell'articolo 8 A del trattato esige uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che la libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi postula, in particolare, l'abolizione dei controlli alle frontiere all'interno della Comunità;

considerando che, per garantire piena efficacia all'eliminazione dei controlli alle frontiere, evitando nel contempo una perdita di gettito tributario per gli Stati membri, le misure di armonizzazione fiscale adottate per il completamento del mercato interno e per il periodo transitorio richiedono l'istituzione di un sistema comune di cooperazione amministrativa fra le autorità competenti degli Stati membri;

considerando che le disposizioni del presente regolamento, che istituiscono il suddetto sistema di cooperazione, hanno lo

scopo di contribuire all'eliminazione dei controlli alle frontiere conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 8 A del trattato e non quello di armonizzare le disposizioni fiscali ai sensi dell'articolo 100 A, paragrafo 2; che è inoltre necessario che il regime delle imposte indirette venga instaurato e funzioni efficacemente senza rischi di frodi che potrebbero determinare distorsioni di concorrenza;

considerando tuttavia la perdurante esigenza degli Stati membri di esercitare i controlli sul traffico intracomunitario di beni e di servizi alla stessa stregua dei controlli esercitati sulle transazioni interne soggette ad imposte indirette; che l'assenza di siffatti controlli può portare al diffondersi dell'evasione e della frode fiscale attraverso i confini degli Stati membri e può determinare perdite per l'erario, violazioni dei principi della giustizia fiscale e distorsioni delle condizioni di concorrenza fra gli Stati membri;

considerando che è quindi opportuno rafforzare la collaborazione fra le amministrazioni nazionali preposte alle imposte indirette e fra queste amministrazioni e la Commissione secondo principi e regole comuni in modo da garantire l'instaurazione e l'ordinato funzionamento del mercato interno;

considerando che, nel prendere i provvedimenti opportuni per realizzare la cooperazione amministrativa, ciascuno Stato membro dovrà tenere nella dovuta considerazione la necessità di riscontri e verifiche sulle transazioni intracomunitarie

di merci e servizi, dato che non si applicheranno più i tipi di controllo cui erano precedentemente soggette tali transazioni;

considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi reciprocamente, a richiesta, informazioni in merito a casi precisi, che lo Stato interpellato deve effettuare le ricerche necessarie per raccogliere tali informazioni;

considerando che gli Stati membri devono scambiarsi, anche senza preventiva richiesta, le informazioni che reputino utili per il controllo delle imposte indirette, in particolare allorché l'imposta, per un motivo qualsiasi, è stata o può essere evasa o elusa;

considerando che è opportuno consentire la presenza di funzionari dell'amministrazione delle imposte indirette di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro quando questi due Stati membri lo ritengano necessario;

considerando che è opportuno garantire che le informazioni trasmesse nell'ambito di detta collaborazione non siano divulgate a persone non autorizzate, in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese, che è pertanto necessario, salvo autorizzazione dello Stato membro che le fornisce, che gli Stati membri che ricevono tali informazioni le utilizzino soltanto a fini fiscali o a sostegno delle azioni giudiziarie promosse contro le violazioni della loro legislazione fiscale; che, inoltre, è necessario che gli Stati che le ricevono attribuiscono a queste informazioni la stessa natura riservata che esse avevano nello Stato da cui provengono se quest'ultimo lo richiede;

considerando che è opportuno che ogni Stato membro abbia la facoltà di rifiutarsi di effettuare indagini o di trasmettere informazioni qualora il suo diritto interno imbisca alla sua amministrazione delle imposte indirette, lo svolgimento di tali ricerche o la raccolta o l'utilizzazione di tali informazioni per i propri fini, oppure qualora la trasmissione di tali informazioni sia contraria all'ordine pubblico;

considerando che è necessaria una collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per studiare, in maniera permanente, le procedure di cooperazione e lo scambio di esperienze nei settori considerati, allo scopo di rendere più efficienti tali procedure, definire adeguate norme sul piano comunitario e scoprire tutte le attività contrarie alla legislazione sulle imposte indirette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO.

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le modalità con cui le autorità amministrative degli Stati membri competenti per l'applicazione della normativa sulle imposte indirette cooperano con quelle degli altri Stati membri e con la Commissione

allo scopo di garantire la sua osservanza e il corretto accertamento delle imposte in questione.

Articolo 2

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento si intende per:

- *normativa sulle imposte indirette* tutte le disposizioni della normativa dello Stato membro e tutte le disposizioni comunitarie riguardanti l'imposta sul valore aggiunto e le accise, quali definite all'articolo 5, paragrafo 1;
- *autorità richiedente* l'autorità competente di uno Stato membro dalla quale emana la richiesta di assistenza;
- *autorità interpellata* l'autorità competente dello Stato membro al quale è rivolta la richiesta di assistenza amministrativa.

2. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione l'elenco delle autorità competenti che essa designa in qualità di corrispondenti ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Inoltre, ogni Stato membro istituisce un ufficio centrale con poteri direttivi per curare i collegamenti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa.

Nel presente regolamento, l'espressione *autorità competenti* indica le autorità designate in veste di corrispondenti ai sensi del primo comma.

TITOLO I

Disposizioni generali in materia di cooperazione amministrativa

Articolo 3

Le autorità competenti di ogni Stato membro prestano la massima cooperazione possibile agli altri Stati membri ed alla Commissione per garantire che le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di imposte indirette vengano osservate e siano oggetto di adeguati controlli.

In particolare, le autorità competenti si scambiano reciprocamente tutte le informazioni utili ai fini dell'accertamento e della riscossione delle imposte indirette. Esse comunicano inoltre alla Commissione ogni informazione generale o specifica che sia di particolare interesse per la Comunità.

Articolo 4

L'obbligo di assistenza disposto dal presente regolamento non si applica alla trasmissione di informazioni o documenti

che le autorità amministrative di cui all'articolo 1, paragrafo 1, hanno raccolto a richiesta dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, per quanto riguarda l'assistenza su richiesta, la trasmissione di documenti o informazioni si effettua ogniqualvolta l'autorità giudiziaria, alla quale deve esserne presentata istanza, lo consenta.

TITOLO II

Assistenza su richiesta

Articolo 5

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica tutte le informazioni che consentano alla prima di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa sulle imposte dirette e, in particolare, quelle relative:

- all'imposta sul valore aggiunto,
- alle accise sui tabacchi lavorati,
- alle accise sulle bevande alcoliche e sull'alcol contenuto in altri prodotti,
- alle accise sugli oli minerali.

2. Allo scopo di ottenere le informazioni richieste, l'autorità interpellata o l'autorità amministrativa alla quale quest'ultima si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o a richiesta di un'altra autorità del proprio paese.

Articolo 6

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata svolge o fa svolgere le opportune indagini allo scopo di raccogliere e trasmettere all'autorità richiedente le informazioni necessarie di cui all'articolo 3.

Articolo 7

1. A richiesta dell'autorità richiedente, due o più autorità amministrative, di cui all'articolo 2, si consultano allo scopo di accertare se occorre procedere a verifiche coordinate e per fissarne le modalità. Ciascuna delle autorità interessate decide se partecipare o no a una determinata verifica coordinata.

2. Ai fini del presente regolamento, per «verifica fiscale coordinata» si intende l'intesa raggiunta da due o più autorità allo scopo di verificare, ognuna sul proprio territorio, la posizione in materia d'imposte indirette di uno o più soggetti alla quale esse hanno un interesse comune o indiretto al fine di scambiarsi ogni utile informazione che esse raccolgano.

Articolo 8

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce alla prima qualsiasi attestazione, documento o copia conforme di documento di cui sia in possesso o che si procuri nei modi indicati all'articolo 5, paragrafo 2 e che si riferiscano ad operazioni disciplinate dalla normativa sulle imposte indirette.

Articolo 9

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata notifica o fa notificare al destinatario, nell'osservanza delle norme in vigore nello Stato membro in cui essa ha sede, tutti i provvedimenti o tutte le decisioni emanati dalle autorità amministrative e che riguardino l'applicazione della normativa sulle imposte indirette.

2. Le richieste di notifica che indicano l'oggetto del provvedimento o della decisione da notificare sono accompagnate da una traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata, salva restando la facoltà per quest'ultima di rinunciare alla traduzione.

Articolo 10

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata trasmette alla prima le informazioni in suo possesso o che si procuri nei modi indicati all'articolo 5, paragrafo 2, in particolare dichiarazioni o altri documenti, anche in copia conforme o in estratto, che si riferiscono ad operazioni constatate o progettate che sono o appaiono all'autorità richiedente, contrarie alla normativa sulle imposte indirette.

Tuttavia, la trasmissione di documenti originali e di altri reperti viene effettuata solo se le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità interpellata non vi si oppongono.

TITOLO III

Scambio automatico di informazioni

Articolo 11

Per certe categorie di casi da definirsi con la procedura prevista dall'articolo 19, le autorità competenti degli Stati membri si scambiano regolarmente le informazioni di cui all'articolo 3 senza che occorra una preventiva richiesta.

TITOLO IV

Assistenza spontanea

Articolo 12

Alle condizioni stabilite agli articoli 13 e 14, le autorità competenti di ciascuno Stato membro prestano la propria assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri senza che queste ultime ne facciano preventiva richiesta.

Articolo 13

1. Quando lo reputino utile ai fini dell'osservanza della normativa sulle imposte indirette, le autorità competenti di ciascuno Stato membro trasmettono all'autorità competente di altri Stati membri, senza averne ricevuto preventiva richiesta, le informazioni di cui all'articolo 3 che siano loro note, quando:

- a) l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che esista una riduzione di imposte indirette nell'altro Stato membro;
- b) un soggetto debitore di un'imposta indiretta ottenga, in uno Stato membro, una riduzione o un'esenzione di imposta che comporterebbe a suo carico un aumento dell'imposta indiretta o l'assoggettamento all'imposta indiretta nell'altro Stato membro;
- c) l'autorità competente di uno Stato membro ha fondati motivi di presumere che da trasferimenti fittizi di merci o servizi attraverso uno o più paesi, in particolare tra gruppi commerciali strettamente collegati, possano derivare indebite riduzioni di imposte indirette;
- d) in uno Stato membro, a seguito delle informazioni comunicate dall'autorità competente dell'altro Stato membro, vengono raccolte informazioni che possono essere utili per l'accertamento dell'imposta indiretta dovuta in questo secondo Stato membro.

2. Con la procedura stabilita dall'articolo 19, le autorità competenti degli Stati membri possono estendere lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 a casi diversi da quelli ivi contemplati.

3. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro adottano i provvedimenti e danno attuazione alle procedure necessarie a garantire che le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono rese disponibili per trasmissione agli altri Stati membri.

Articolo 14

Le autorità competenti di ciascuno Stato membro forniscono senza indugio alle autorità competenti degli altri Stati membri interessati ogni utile informazione emersa in relazione ad operazioni che sono o appaiono loro contrarie alla normativa sulle imposte indirette.

TITOLO V

Norme relative all'assistenza amministrativa

Articolo 15

1. L'autorità competente di uno Stato membro che, nelle condizioni definite agli articoli precedenti, è invitata a fornire informazioni, le trasmette con la massima sollecitudine possibile e, comunque, in tempi da concordarsi secondo le procedure stabilite dall'articolo 19. Le informazioni fornite su richiesta sono trasmesse entro tre mesi dal ricevimento della medesima salvo proroga accordata dall'autorità richiedente.

2. L'autorità competente che incontri ostacoli nel fornire informazioni ne dà immediata comunicazione all'altra o altre autorità interessate alla questione, indicando la natura degli ostacoli incontrati.

Articolo 16

1. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, e secondo le modalità fissate da quest'ultima, funzionari debitamente autorizzati dalla prima possono raccogliere, negli uffici in cui esercitano le loro funzioni le autorità amministrative degli Stati membri in cui ha sede l'autorità interpellata, le informazioni riguardanti l'applicazione della normativa sulle imposte indirette necessarie all'autorità richiedente e desumibili dalla documentazione cui può accedere il personale di questi uffici. Questi funzionari sono autorizzati a fare copie della suddetta documentazione.

2. Previo accordo fra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata, quest'ultima ammette i funzionari debitamente autorizzati dallo Stato richiedente alla parte della verifica fiscale di loro competenza che si svolge nello Stato interpellato.

3. Se la richiesta viene accolta, l'autorità interpellata notifica con la massima sollecitudine possibile all'autorità richiedente il momento e il luogo in cui verrà effettuata la verifica, l'autorità o il funzionario incaricati di svolgerla e le procedure e le condizioni stabilite dall'autorità interpellata per lo svolgimento della medesima verifica. Ogni decisione in merito allo svolgimento della verifica fiscale spetta all'autorità interpellata.

4. Con le modalità stabilite dall'articolo 19 sono discusse, e se del caso definite, le modalità per l'applicazione pratica delle disposizioni che precedono.

Articolo 17

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente regolamento sono riservate. Esse sono coperte

dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato che le riceve e dalle norme corrispondenti applicabili agli organi comunitari.

Tuttavia, tali informazioni:

- devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate all'accertamento o al controllo amministrativo dell'imposizione indiretta o a persone che fanno parte delle istituzioni comunitarie e che, nell'esercizio delle proprie funzioni, devono avervi accesso. Esse non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli definiti nel presente regolamento, se non con l'espresso consenso dell'autorità che le fornisce e sempre che le norme in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ottenute non ne vietino la comunicazione o l'utilizzazione;
- inoltre, possono essere rese note in occasione di un procedimento giudiziario anche di natura penale, o di un procedimento amministrativo che comporti l'irrogazione di sanzioni amministrative, instaurate ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta indiretta ed esclusivamente alle persone che intervengono direttamente in tali procedimenti; queste informazioni possono, tuttavia, essere riferite nel corso di pubbliche udienze o in sentenze giudiziarie se l'autorità interpellata non vi si oppone;
- non devono essere utilizzate in nessun caso per fini diversi da quelli fiscali né ai fini di un procedimento giudiziario, anche di natura penale, o di un procedimento amministrativo che comporti l'irrogazione di sanzioni amministrative instaurate ai fini o in relazione con l'accertamento, o il controllo dell'accertamento, dell'imposta.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro la cui legislazione stabilisce, per scopi interni, requisiti di riservatezza più severi di quelli definiti in tale paragrafo, di fornire informazioni se l'autorità richiedente non si impegna ad osservare le disposizioni più restrittive vigenti all'altro stato.

3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato che fornisce le informazioni ne permette l'utilizzazione per scopi diversi nello Stato richiedente, se, secondo la propria legislazione, queste informazioni possono essere usate per scopi simili nello Stato richiedente.

4. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità interpellata possono essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, può trasmetterle a quest'ultima col consenso dell'autorità che le ha fornite.

Articolo 18

1. Il presente regolamento non impone alle autorità amministrative degli Stati membri di prestarsi assistenza ove

questa possa essere pregiudizievole all'ordine pubblico dello Stato membro in cui hanno la propria sede.

2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

TITOLO VI

Procedure di consultazione e di coordinamento

Articolo 19

1. La Commissione organizza riunioni con i rappresentanti degli Stati membri nelle quali:

- viene esaminato su un piano generale il funzionamento della cooperazione amministrativa prevista dal presente regolamento, con particolare riguardo alla definizione di regole per il riscontro e la verifica delle transazioni intracomunitarie,
- vengono stabilite modalità pratiche comuni per la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 3, tenendo nella dovuta considerazione l'esistenza di accordi ai sensi dell'articolo 11,
- vengono esaminate le informazioni comunicate alla Commissione in applicazione dell'articolo 3 allo scopo di trarne ogni utile indicazione, di stabilire i provvedimenti necessari per porre termine a eventuali violazioni delle leggi tributarie e, se necessario, proporre modifiche delle vigenti norme comunitarie o l'emanazione di norme integrative,
- vengono esaminati e discussi casi e procedure riguardanti l'esame coordinato di questioni fiscali ai sensi dell'articolo 7.

2. Nelle questioni di interesse bilaterale, le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente tra loro. Le autorità competenti degli Stati membri possono, di comune accordo, consentire ad altre autorità da esse designate di stabilire contatti diretti per casi specifici o per certe categorie di casi.

3. Per l'applicazione del presente articolo, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:

- a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'articolo 1;
- b) stabilire una cooperazione diretta fra le autorità abilitate ai fini di tale coordinamento;
- c) definire le modalità per garantire il regolare funzionamento delle disposizioni per la cooperazione amministrativa contemplate dal presente regolamento, compresa

l'istituzione di un ufficio centrale come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, seguono costantemente lo svolgimento della procedura di cooperazione disposta dal presente articolo e si comunicano i risultati delle esperienze che ne hanno tratto, con particolare riferimento ai nuovi meccanismi o metodi di evasione e frode fiscale allo scopo di migliorare la suddetta cooperazione ed elaborare, ove occorra, un'organica regolamentazione ai sensi del paragrafo 1.

5. La Commissione comunica alle autorità competenti di ciascuno Stato membro, non appena ne entra in possesso, tutte le informazioni che le vengono trasmesse a norma dell'articolo 3 e qualsiasi altra informazione utile che essa possa trasmettere.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 20

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli accordi bilaterali di cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette da essi conclusi con paesi terzi.
2. Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione del presente regolamento ad eccezione delle eventuali spese peritali.

3. La documentazione contemplata dal presente regolamento può consistere in dati memorizzati o trasmessi da sistemi informatici.

Articolo 21

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tutte le successive disposizioni di diritto interno che essi adottano nell'ambito disciplinato dal presente regolamento.
2. Le disposizioni del presente regolamento non limitano l'applicazione di quelle contenute in altri accordi o strumenti legislativi riguardanti la cooperazione nel campo fiscale, né sono da queste limitate.
3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle disposizioni sulla reciproca assistenza amministrativa in campo penale.

Articolo 22

La direttiva 79/1070/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979 ⁽¹⁾, è abrogata.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 332 del 27. 12. 1979, pag. 8.

Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1056/72 sulla comunicazione alla Commissione dei progetti d'investimento d'interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità

COM(90) 220 def.

(Presentata dalla Commissione il 15 giugno 1990 ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(90/C 187/05)

PROPOSTA ORIGINARIA ⁽¹⁾

EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO E ACCETTATI DALLA COMMISSIONE

Emendamento n. 1

considerando che la realizzazione del mercato interno dell'energia esige che i futuri investimenti contribuiscano ad una distribuzione ottimale delle risorse disponibili in un'ottica comunitaria, giovando in tal modo ai consumatori comunitari,

Quinto considerando

considerando che la realizzazione del mercato interno dell'energia esige che i futuri investimenti contribuiscano ad una distribuzione ottimale delle risorse energetiche disponibili in un'ottica comunitaria, giovando in tal modo agli utenti e ai consumatori comunitari,

Emendamento n. 3

considerando che la Commissione deve poter informare gli altri Stati membri interessati di ogni progetto d'investimento che presenti un interesse comunitario onde consentire la concertazione necessaria per la coerenza dell'investimento nell'ottica del mercato interno dell'energia,

Sesto considerando

considerando che la Commissione deve poter informare gli altri Stati membri interessati di ogni progetto d'investimento che presenti un interesse comunitario allo scopo di rendere possibili consultazioni tempestive tra le parti interessate e in in tal modo consentire la concertazione necessaria per la coerenza dell'investimento nell'ottica del mercato interno dell'energia,

Emendamento n. 5

considerando che a tal fine la Commissione dovrebbe essere a conoscenza dei progetti già nella fase dello studio di fattibilità,

Settimo considerando

considerando che a tal fine la Commissione dovrebbe essere a conoscenza dei progetti in una fase iniziale che ne consenta ancora la modifica,

Emendamento n. 9

Dopo il quinto trattino dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1056/72, aggiungere un nuovo trattino:

«— Le aree geografiche che beneficeranno del proposto nuovo investimento.»

Emendamento n. 11

Articolo 1, paragrafo 3 *bis* (nuovo)

Articolo 2 *ter* [regolamento (CEE) n. 1056/72]

Dopo l'articolo 2 *bis*, aggiungere il seguente articolo 2 *ter*:

«Articolo 2 *ter*

L'elaborazione e la comunicazione delle informazioni concernenti i nuovi progetti in materia energetica non devono comportare alcun termine supplementare nella realizzazione degli investimenti.»

⁽¹⁾ GU n. C 250 del 3. 10. 1989, pag. 5.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1056/72, del 18 marzo 1972, sulla comunicazione alla Commissione dei progetti d'investimento d'interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell'elettricità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 213 del trattato CEE (doc. C3-155/89),
 - visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, nonché i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A3-44/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche da esso apportate conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo di adesione della Tunisia all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio

COM(90) 242 def.

(Presentata dalla Commissione il 15 giugno 1990)

(90/C/ 187/06)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

considerando che la Tunisia ha avviato, con la Comunità e le alte parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i negoziati per l'adesione a detto accordo generale;

considerando che il risultato di detti negoziati è accettabile per la Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo di adesione della Tunisia all'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo al fine di impegnare la Comunità.

PROTOCOLLO DI ADESIONE DELLE TUNISIA ALL'ACCORDO GENERALE SULLE TARIFFE DOGANALI E SUL COMMERCIO

I governi che sono parti contraenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in seguito rispettivamente denominati «parti contraenti» e «accordo generale»,

la Comunità economica europea,

e

il governo della Tunisia, in seguito denominato «Tunisia»,

visti i risultati dei negoziati per l'adesione della Tunisia all'accordo generale,

hanno concordato tramite i rispettivi rappresentanti, le seguenti disposizioni:

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

1. A decorrere dalla data in cui il presente protocollo entrerà in vigore conformemente al paragrafo 6, la Tunisia sarà parte contraente dell'accordo generale ai sensi dell'articolo XXXII di detto accordo e applicherà alle parti contraenti, a titolo provvisorio e ferme restando le disposizioni del presente protocollo:
 - a) le parti I, III e IV dell'accordo generale;
 - b) la parte II dell'accordo generale per quanto compatibile con la legislazione nazionale esistente alla data del presente protocollo.

Ai fini del presente paragrafo, gli obblighi stabiliti all'articolo I, paragrafo 1, in riferimento all'articolo III e quelli stabiliti all'articolo II, paragrafo 2, lettera b), in riferimento all'articolo VI dell'accordo generale si considerano iscritti nella parte II dell'accordo generale.

2. a) Salvo disposizione contraria del presente protocollo, le disposizioni dell'accordo generale che la Tunisia dovrà applicare alle parti contraenti saranno quelle che figurano nel testo allegato all'atto finale della seconda sessione della commissione preparatoria della conferenza delle Nazioni Unite sugli scambi e sull'occupazione, rettificata, emendata o altrimenti modificata da strumenti che saranno effettivi alla data in cui la Tunisia diventerà parte contraente.
 - b) Ogniqualvolta l'articolo V, paragrafo 6, l'articolo VII, paragrafo 4, lettera d) e l'articolo X, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo generale citino la data di detto accordo, la data applicabile per quanto riguarda la Tunisia sarà quella del presente protocollo.

PARTE SECONDA

Elenco

3. All'entrata in vigore del presente protocollo, l'elenco allegato diventerà parte integrante dell'accordo generale relativo alla Tunisia.
4. a) Ogniqualvolta l'articolo II, paragrafo 1 dell'accordo generale cita la data di detto accordo, la data applicabile per quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione di cui all'elenco allegato al presente protocollo sarà quella del protocollo stesso.
- b) Nel caso dell'articolo II, paragrafo 6, lettera a) dell'accordo generale, il quale cita la data dell'accordo suddetto, la data applicabile per quanto riguarda l'elenco allegato al presente protocollo sarà quella del protocollo stesso.

PARTE TERZA

Disposizioni finali

5. Il presente protocollo sarà depositato presso il direttore generale delle parti contraenti. Esso sarà aperto alla firma della Tunisia fino al 30 marzo 1990. Esso sarà altresì aperto alla firma delle parti contraenti e della Comunità economica europea.
6. Il presente protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua firma da parte della Tunisia.
7. La Tunisia, diventata parte contraente dell'accordo generale, conformemente al paragrafo 1 del presente protocollo, potrà accedere all'accordo suddetto secondo le norme applicabili del presente protocollo, con il deposito di uno strumento di adesione presso il direttore generale. L'adesione sarà effettiva alla data in cui l'accordo generale entrerà in vigore conformemente alle disposizioni dell'articolo XXVI, oppure il trentesimo giorno successivo a quello del deposito dello strumento di adesione, qualora questa data sia successiva alla prima. L'adesione all'accordo generale, conformemente al presente paragrafo, sarà considerata, ai fini dell'applicazione dell'articolo XXXII, paragrafo 2 dell'accordo suddetto, come un'accettazione dell'accordo, conformemente all'articolo XXVI, paragrafo 4 dello stesso.
8. Prima della sua adesione all'accordo generale, conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, la Tunisia potrà denunciare l'applicazione provvisoria di detto accordo; siffatta denuncia sarà effettiva il sessantesimo giorno successivo a quello in cui il direttore generale ne avrà ricevuto notifica scritta.
9. Il direttore generale consegnerà senza indugio a ciascuna parte contraente, alla Comunità economica europea, alla Tunisia e a ciascun governo che avrà aderito, a titolo provvisorio, all'accordo generale, una copia certificata conforme del presente protocollo ed una notifica di ciascuna firma del protocollo stesso conformemente al paragrafo 5.
10. Il presente protocollo sarà registrato conformemente alle disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Fatto a Ginevra il dodici marzo millenovecentonovanta in esemplare unico, in lingua francese, inglese e spagnola, i tre testi facenti ugualmente fede salvo disposizione contraria per l'elenco allegato.

ALLEGATO

ELENCO LXXXIII — TUNISIA

(L'elenco può essere consultato presso il segretariato del GATT a Ginevra)

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania sulla pesca al largo della Tanzania

COM(90) 244 def.

(Presentata dalla Commissione il 15 giugno 1990)

(90/C/ 187/07)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

Articolo 2

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Comunità e la Repubblica unita di Tanzania hanno negoziato e siglato un accordo sulla pesca che prevede possibilità di pesca per i pescatori della Comunità nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Tanzania;

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare detto accordo,

Articolo 3

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania sulla pesca al largo della Tanzania.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

PROGETTO

Di accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica unita di Tanzania sulla pesca al largo della Tanzania

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

qui di seguito denominata «Comunità» e

LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA,

qui di seguito denominata «Tanzania»,

CONSIDERANDO lo spirito di cooperazione emerso dalla convenzione ACP-CEE, nonché le relazioni di proficua collaborazione tra la Comunità e la Tanzania;

CONSIDERANDO la volontà della Tanzania di promuovere lo sfruttamento razionale delle proprie risorse ittiche mediante una maggiore cooperazione;

RICORDANDO che la Comunità e la Tanzania hanno firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che, conformemente a detta convenzione, la Tanzania ha istituito una zona economica esclusiva fino a 200 miglia nautiche dalle proprie coste sulla quale esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione, lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse presenti in tale zona, conformemente ai principi del diritto internazionale;

DESIDEROSI di sviluppare e rafforzare una cooperazione di interesse reciproco nel settore della pesca;

RISOLUTI ad improntare le proprie relazioni ad uno spirito di mutua fiducia e di rispetto degli interessi reciproci nel settore della pesca marittima;

DESIDEROSI di stabilire le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività di interesse comune per le due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il presente accordo definisce i principi e le norme che disciplineranno l'insieme delle condizioni per l'esercizio della pesca da parte dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità, qui di seguito denominati «pescherecci della Comunità», nella acque che, in materia di pesca, rientrano sotto la sovranità o la giurisdizione della Tanzania, qui di seguito denominate «zona di pesca della Tanzania», conformemente alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme del diritto internazionale.

Articolo 2

1. La Tanzania autorizza i pescherecci della Comunità a pescare nella zona di pesca della Tanzania, conformemente al presente accordo.
2. Tali attività di pesca sono soggette alle leggi della Tanzania.

Articolo 3

1. La Comunità si impegna a prendere tutte le misure necessarie per garantire che i pescherecci della Comunità rispettino le disposizioni del presente accordo e le leggi che disciplinano la pesca nella zona di pesca della Tanzania conformi alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e alle altre norme del diritto internazionale.
2. Le autorità tanzaniane notificano alla Commissione delle Comunità europee qualsiasi modifica delle leggi suddette.

Articolo 4

1. L'esercizio delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità nella zona di pesca della Tanzania in virtù del presente accordo è subordinato al possesso di una licenza di pesca valida.
2. Le licenze sono rilasciate dalle autorità tanzaniane entro i limiti stabiliti dal protocollo.
3. Il rilascio di una licenza da parte delle autorità tanzaniane, su richiesta della Comunità, è subordinato al pagamento di un canone da parte dell'armatore interessato.

4. Le formalità per la richiesta della licenza, il periodo di validità della medesima, l'importo del canone, le modalità di pagamento e le zone di pesca autorizzate figurano nell'allegato.

5. Una licenza viene rilasciata per un determinato peschereccio e non è trasferibile.

Articolo 5

Le parti si impegnano a coordinare le proprie azioni, direttamente oppure in seno ad organizzazioni internazionali, per garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche dell'Oceano indiano, soprattutto per quanto riguarda le specie altamente migratrici, nonché ad agevolare le relative ricerche scientifiche.

Articolo 6

I pescherecci autorizzati a pescare nella zona di pesca della Tanzania in virtù del presente accordo sono tenuti a trasmettere alle autorità tanzaniane le dichiarazioni di cattura e le altre informazioni pertinenti conformemente alle disposizioni dell'allegato.

Articolo 7

In cambio delle possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 2, la Comunità versa alla Tanzania un contributo finanziario, conformemente alle disposizioni del protocollo, senza pregiudizio dei finanziamenti di cui la Tanzania può beneficiare nel quadro della convenzione ACP-CEE.

Articolo 8

1. Salvo restando l'esercizio da parte della Tanzania della sua sovranità o giurisdizione sulla zona di pesca della Tanzania, le parti convengono di istituire una commissione mista per controllare l'attuazione, l'interpretazione e il corretto funzionamento del presente accordo.
2. La commissione mista si riunisce su richiesta di una delle parti. Le parti si consultano con almeno trenta giorni di anticipo in merito alla data e all'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista.
3. Le parti procedono a consultazioni qualora sorgano controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo.

Articolo 9

1. Se le autorità tanzaniene decidono, a seguito dell'evoluzione delle riserve ittiche, di prendere misure di conservazione che incidano sull'attività dei pescherecci della Comunità, le parti procederanno a consultazioni al fine di adeguare l'allegato e il protocollo acclusi al presente accordo.

2. Queste consultazioni si basano sul principio secondo cui ogni riduzione consistente dei diritti di pesca previsti dal protocollo implica una riduzione equivalente della compensazione finanziaria che la Comunità deve versare.

3. Le misure di conservazione prese dalle autorità tanzaniene devono essere fondate su criteri oggettivi e scientifici ed applicarsi allo stesso modo ai pescherecci della Comunità ed a quelli degli altri paesi terzi, fatti salvi eventuali accordi speciali tra paesi in via di sviluppo nella stessa area geografica, ivi compresi gli accordi reciproci in materia di pesca.

Articolo 10

Nessuna disposizione del presente accordo infirma o pregiudica in alcun modo i punti di vista di ciascuna delle parti su qualsiasi problema relativo al diritto del mare.

Articolo 11

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e al territorio della Repubblica unita di Tanzania.

Articolo 12

L'allegato e il protocollo acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante e, salvo disposizione contraria, qualsiasi riferimento all'accordo comprende altresì l'allegato e il protocollo.

Articolo 13

1. Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Qualora non venga denunciato da una delle parti con avviso notificato almeno sei mesi prima della scadenza di detto triennio, esso rimane in vigore per ulteriori periodi di tre anni, salvo denuncia notificata almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

2. Qualora una parte contraente notifichi la denuncia dell'accordo, le parti contraenti avviano negoziati. Prima della fine del periodo di validità del protocollo le parti contraenti avviano negoziati per definire di comune accordo le modifiche o le aggiunte da apportare all'allegato o al protocollo. Esse possono inoltre avviare negoziati di comune accordo in qualunque altro momento.

Articolo 14

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, entra in vigore alla data in cui viene firmato.

*ALLEGATO***CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA TANZANIA DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ:****1. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze**

- a) La Commissione delle Comunità europee presenta al ministro tanzaniense responsabile in materia di pesca, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee in Tanzania, una domanda di licenza, redatta dall'armatore, per ciascun peschereccio che intenda pescare a norma del presente accordo, almeno trenta giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta. Ogni domanda di licenza deve essere accompagnata da una prova documentaria del pagamento del canone di licenza dovuto. Le domande devono essere compilate nei formulari appositi forniti dalla Tanzania, il cui modello figura nell'appendice.
- b) Ciascuna licenza viene rilasciata all'armatore per un determinato peschereccio. Su richiesta della Commissione delle Comunità europee, una licenza per un peschereccio può essere sostituita e, in caso di forza maggiore, è sostituita da una licenza per un altro peschereccio della Comunità avente le stesse caratteristiche. In quest'ultimo caso per il periodo di validità residuo non è dovuto alcun canone.
- c) La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Tanzania ritira le licenze dalle autorità tanzaniense quindici giorni lavorativi dopo la presentazione delle domande.
- d) La licenza deve essere tenuta sempre a bordo del peschereccio.
- e) Prima dell'entrata in vigore dell'accordo le autorità tanzaniense comunicano le modalità di pagamento del canone della licenza e in particolare le informazioni relative al conto bancario e alla moneta da utilizzare.
- f) Nel canone della licenza sono incluse tutte le tasse nazionali e locali, eccetto le spese per prestazioni di servizi.

2. Validità delle licenze e disposizioni per il pagamento

- a) Le licenze sono valide per un anno e sono rinnovabili.
- b) I canoni sono fissati a 20 ecu per tonnellata catturata nella zona di pesca della Tanzania. Le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato alla Tanzania di una somma forfettaria annua di 1 000 ecu per tonniere a circuizione, equivalente ai canoni dovuti per 50 t di tonno all'anno catturate nella zona di pesca della Tanzania, e di una somma forfettaria annua di 200 ecu per peschereccio a palangari di superficie, equivalente ai canoni dovuti per 10 t all'anno di tonno e di altre specie migratrici catturate nella zona di pesca della Tanzania.

La Commissione delle Comunità europee effettua il computo definitivo dei canoni dovuti per ciascun peschereccio in una determinata campagna di pesca sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate dagli armatori, confermate dagli istituti scientifici responsabili della verifica del volume delle catture (ORSTOM e istituto oceanografico spagnolo). Ogni pagamento supplementare dovuto è effettuato dagli armatori entro trenta giorni sul conto indicato dalle autorità tanzaniane.

Qualora l'importo della somma dovuta per le operazioni effettive di pesca non sia pari al pagamento anticipato l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

3. Osservatori

- a) Su richiesta delle autorità tanzaniane, i pescherecci imbarcano un osservatore designato da tali autorità per controllare le catture effettuate nella zona di pesca della Tanzania. L'osservatore fruitrice di tutte le agevolazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, compreso l'accesso ai locali e ai documenti. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario all'esecuzione dei propri compiti. Durante la sua permanenza a bordo egli riceve vitto e alloggio confacenti.

La retribuzione e i contributi assicurativi dell'osservatore sono a carico delle autorità tanzaniane. Se un peschereccio con a bordo un osservatore tanzaniano lascia la zona di pesca della Tanzania, vengono prese le misure opportune per garantire che l'osservatore possa ritornare quanto prima in Tanzania, a spese dell'armatore.

- b) Le autorità tanzaniane possono chiedere ai pescherecci di imbarcare un biologo alle stesse condizioni di cui sopra. Non si può chiedere ad un peschereccio di imbarcare contemporaneamente un osservatore e un biologo.

4. Comunicazioni radio

Durante il periodo di pesca nella zona di pesca della Tanzania i pescherecci comunicano ogni tre giorni la loro posizione e le catture effettuate. I pescherecci comunicano la loro posizione e il volume delle catture conservate a bordo anche quando entrano ed escono dalla zona di pesca della Tanzania. L'indicativo di chiamata, la frequenza e le ore di funzionamento della stazione radio figurano in un allegato alla licenza.

5. Zone di pesca

I pescherecci della Comunità hanno accesso a tutta la zona di pesca della Tanzania.

6. Divieto di detenzione di armi da fuoco

Su tutti i pescherecci autorizzati a pescare nella zona di pesca della Tanzania è vietata la detenzione di armi da fuoco, comprese quelle destinate all'autodifesa.

7. Proprietà delle specie rare

Tutti gli esemplari di specie marine la cui conservazione è giustificata in ragione della loro rarità o a fini di ricerca biologica e che vengono catturati da un peschereccio comunitario che opera nella zona di pesca della Tanzania sono di proprietà delle autorità tanzaniane e debbono essere consegnati franco di ogni spesa ad un porto tanzaniano al più presto e nelle migliori condizioni possibili.

8. Infrazioni

- a) Le infrazioni vengono punite conformemente al diritto tanzaniano.
- b) La delegazione della Commissione delle Comunità europee in Tanzania viene informata entro 48 ore di qualunque infrazione commessa da un peschereccio in possesso di una licenza valida concessa in virtù del presente accordo e riceve una breve relazione sulle circostanze dell'infrazione di cui trattasi.

9. Ispezione

I pescherecci autorizzano l'accesso a bordo ai funzionari tanzaniani incaricati delle operazioni d'ispezione e di controllo e li agevolano nell'espletamento delle loro funzioni.

*Appendice***DOMANDA DI UNA LICENZA PER LA PESCA DEL TONNO NELLA ZONA DI PESCA DELLA TANZANIA****PARTE A**

Nome dell'armatore:

Indirizzo dell'armatore:

.....

Indirizzo d'ufficio dell'armatore:

.....

PARTE B**Sezione da compilare per ciascun peschereccio**

1. Periodo di validità:

2. Nome del peschereccio:

3. Anno di costruzione:

4. Stato di bandiera originario:

5. Stato di bandiera attuale:

6. Anno di acquisto:

7. Porto e numero di immatricolazione:

8. Tipo di pesca:

9. Stazza lorda di registro (TSL):

10. Indicativo di chiamata:

11. Lunghezza fuoritutto (m):

12. Prua (m):

13. Altezza (m):

14. Materiale di costruzione dello scafo:

15. Potenza motrice (potenza al freno):

16. Velocità (nodi):

17. Capacità di cabina:

18. Capacità dei serbatoi carburante (m³):

19. Capacità di congelazione (t/24 ore) e sistema di congelazione utilizzato:

20. Colore dello scafo:

21. Colore della sovrastruttura:

22. Impianti di comunicazione installati a bordo:

Tipo	Marca	Modello	Potenza (in Watt)	Anno di costruzione	Frequenze	
					Ricezione	Trasmissione

24. Impianti di navigazione e di individuazione installati a bordo:

Tipo	Marca	Modello

Le domande iniziali debbono essere corredate di due fotografie a colori del peschereccio (di profilo).

Il sottoscritto dichiara che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data: Firma:

PROTOCOLLO

che stabilisce le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica unita di Tanzania sulla pesca al largo della Tanzania

Articolo 1

1. Conformemente all'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sono concesse le seguenti possibilità di pesca:

tonniere oceaniche a circuizione: licenze per 46 pescherecci

pescherecci a palangari di superficie per la pesca del tonno e di altre specie migratrici: licenze per 8 pescherecci.

2. Inoltre, nella prima riunione o in una riunione successiva della commissione mista di cui all'articolo 8 dell'accordo si prenderà in considerazione la concessione di possibilità di pesca per le specie demersali e per i crostacei alle condizioni che dovranno essere stabilite dalla commissione stessa, insieme alla corrispondente compensazione finanziaria da parte della Comunità.

Articolo 2

1. L'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato per la durata del presente protocollo a 1 050 000 ecu da versare in tre quote annue di pari importo.

2. Tale importo copre le attività di pesca di cui all'articolo 1 fino ad un volume di catture nella zona di pesca della Tanzania di 7 000 t annue di tonno e di altre specie migratrici. Se il volume annuo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nella zona di pesca della Tanzania supera tale quantitativo, la compensazione summenzionata è aumentata di 50 ecu per ogni tonnellata supplementare.

3. L'impiego della compensazione suddetta è di esclusiva competenza della Tanzania.

4. La compensazione finanziaria è versata su un conto aperto presso un istituto finanziario o qualsiasi altro ente designato dalla Tanzania.

Articolo 3

1. Per tutto il periodo di cui all'articolo 1 la Comunità versa inoltre un contributo di 430 000 ecu per il finanzia-

mento di programmi scientifici e tecnici (comprese le attrezzature, l'infrastruttura, ecc.) intesi a migliorare la conoscenza delle risorse ittiche della zona di pesca della Tanzania e a permettere l'acquisto e la manutenzione degli impianti destinati a migliorare la struttura amministrativa della pesca in Tanzania. Fino a 130 000 ecu della somma suddetta possono essere utilizzati, su richiesta della autorità tanzaniane, per coprire il contributo della Tanzania ad organizzazioni internazionali responsabili della gestione e/o della ricerca in materia di pesca nell'Oceano indiano.

2. Le autorità tanzaniane competenti trasmettono alla Commissione una relazione succinta sull'impiego di tali fondi.

3. Il contributo della Comunità ai programmi scientifici e tecnici è versato su un conto indicato ogni volta dalle autorità tanzaniane.

Articolo 4

Le due parti convengono che il miglioramento delle capacità e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine la Comunità agevola l'accesso dei cittadini tanzaniani negli istituti degli Stati membri o degli Stati con i quali ha concluso accordi di cooperazione e mette a disposizione una somma di 200 000 ecu per borse di studio o di formazione pratica della durata massima di cinque anni nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Fino a 50 000 ecu della somma suddetta possono essere utilizzati, su richiesta delle autorità tanzaniane, per coprire le spese di partecipazione a convegni internazionali sulla pesca.

Articolo 5

La mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti di cui agli articoli 2 e 3 può comportare la sospensione dell'accordo di pesca.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1352/90 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi applicabili nel settore del riso

COM(90) 246 def.

(Presentata dalla Commissione il 15 giugno 1990)

(90/C 187/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1352/90 del Consiglio ⁽¹⁾, stabilisce, in applicazione dell'articolo 68 e in virtù dell'articolo 70, paragrafo 1 dell'atto di adesione, un prezzo di intervento per la Spagna diverso da quello della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, alla luce delle modifiche apportate ai meccanismi di intervento dopo l'adesione, è opportuno procedere fin dalla campagna 1990/1991 all'allineamento del prezzo di intervento del riso applicabile in Spagna su quello applicabile nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985,

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 17.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1352/90 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, i prezzi applicabili nel settore del riso sono fissati come segue:

- a) prezzo d'intervento del risone: 314,19 ecu/t;
- b) prezzo indicativo del riso semigreggio: 546,88 ecu/t.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il mutuo riconoscimento della loro conformità

COM(90) 263 def. — SYN 204

(Presentata dalla Commissione il 20 giugno 1990 ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE)

(90/C/ 187/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 86/361/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ ha introdotto la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di comunicazione e che in particolare l'articolo 9 di detta direttiva

⁽¹⁾ GU n. L 217 del 5. 8. 1986, pag. 21.

prevede una fase ulteriore ai fini del pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione delle apparecchiature terminali;

considerando che la decisione 87/95/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ fissa le misure da attuare per promuovere la normalizzazione in Europa e per preparare e applicare norme nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;

considerando che la Commissione ha pubblicato un libro verde sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione ⁽²⁾ in cui propone di accelerare l'introduzione del pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione quale misura indispensabile per lo sviluppo di un mercato dei terminali competitivo di dimensioni comunitarie;

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 30 giugno 1988 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 ⁽³⁾ considera tra i principali obiettivi della politica delle telecomunicazioni il pieno riconoscimento reciproco dell'omologazione delle apparecchiature terminali sulla base di una rapida elaborazione di specifiche comuni europee di conformità;

considerando che il settore delle apparecchiature terminali rappresenta una branca vitale dell'industria delle telecomunicazioni la quale è a sua volta uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria;

considerando che la risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985 ⁽⁴⁾, prevede un nuovo approccio in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione;

considerando che il campo d'applicazione della direttiva deve essere basato su una definizione generale del termine «apparecchiatura terminale» in modo da consentire lo sviluppo tecnico dei prodotti;

considerando che la legislazione comunitaria, nella sua forma attuale, prevede — nonostante una delle regole fondamentali della Comunità, cioè la libera circolazione delle merci — che gli ostacoli ai movimenti all'interno della Comunità, risultanti dalle disparità delle legislazioni nazionali in materia di commercializzazione dei prodotti debbano essere accettati qualora si ritenga necessario soddisfare requisiti inderogabili; che pertanto l'armonizzazione delle legislazioni in questo caso deve essere limitata esclusivamente ai requisiti necessari per soddisfare i requisiti essenziali relativi alle apparecchiature terminali; che tali requisiti devono sostituire i corrispondenti requisiti nazionali in quanto essenziali;

considerando che i requisiti essenziali devono essere soddisfatti per salvaguardare l'interesse generale; che tali requisiti devono essere applicati opportunamente per tener conto dello stato dell'arte al momento della fabbricazione e delle condizioni economiche;

considerando che la direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione ⁽⁵⁾ e la direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽⁶⁾ modificata dalla direttiva 88/182/CEE ⁽⁷⁾ sono, tra l'altro, applicabili al settore delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

considerando che la direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica ⁽⁸⁾ è applicabile tra l'altro ai settori delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;

considerando che, sotto il profilo dei requisiti essenziali di sicurezza e al fine di aiutare i fabbricanti a dimostrare la conformità a tali requisiti essenziali, è importante disporre di norme armonizzate a livello europeo per la prevenzione dei rischi derivanti dal tipo di progettazione e fabbricazione di apparecchiature terminali oltre che al fine di consentire la verifica della conformità ai requisiti essenziali; che tali norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare la natura di testi non vincolanti; che a tal fine il comitato europeo per la normalizzazione (CEN) ed il comitato europeo per la normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono organismi riconosciuti competenti ad adottare norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali di cooperazione tra la Commissione e questi due organismi sottoscritti il 13 novembre 1984; che, ai sensi della presente direttiva, una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno o da entrambi questi organismi su mandato della Commissione conformemente alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE e sulla base dei succitati orientamenti generali;

considerando che l'adozione formale dello statuto dell'istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) il 12 febbraio 1988 offre una nuova opportunità di produrre norme armonizzate nel settore delle telecomunicazioni; che, dopo l'applicazione da parte degli Stati membri delle norme procedurali ETSI che rientrano nella loro sfera di autorità, sarà possibile introdurre l'ETSI nel quadro della normazione europea secondo quanto stabilito dalla direttiva 83/189/CEE;

considerando che, sotto il profilo dei requisiti essenziali relativi all'interfunzionamento con le reti pubbliche di telecomunicazione, non è in generale possibile soddisfare tali requisiti se non attraverso soluzioni uniche; che tali soluzioni devono pertanto essere obbligatorie;

considerando che è essenziale garantire che gli organismi notificati siano di alto livello in tutta la Comunità e

⁽¹⁾ GU n. L 36 del 7. 2. 1987, pag. 31.

⁽²⁾ COM(87) 290.

⁽³⁾ GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 81 del 26. 3. 1988, pag. 75.

⁽⁸⁾ GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

rispondano a criteri minimi di competenza, imparzialità e indipendenza finanziaria e generale rispetto ai clienti;

considerando che è opportuno istituire un comitato cui partecipino le parti direttamente interessate all'applicazione della presente direttiva, in particolare gli organismi nazionali designati per la certificazione della conformità, comitato incaricato di assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla presente direttiva; che i rappresentanti delle organizzazioni di telecomunicazioni, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti, dei fornitori di servizi dei sindacati dovrebbero avere il diritto di essere consultati;

considerando che la responsabilità degli Stati membri in materia di sicurezza, salute ed altri aspetti coperti dai requisiti essenziali sul loro territorio deve essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che preveda adeguate procedure di protezione della Comunità;

considerando che i destinatari di qualsiasi decisione presa nel quadro della presente direttiva devono essere informati dei motivi di tale decisione e dei mezzi di ricorso di cui possono avvalersi;

considerando che le misure destinate a permettere la graduale realizzazione del mercato interno devono essere adottate entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Campo d'applicazione, immissione sul mercato e libera circolazione

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle apparecchiature terminali.

2. Ai fini della presente direttiva, per *apparecchiatura terminale* si intende un'apparecchiatura destinata a:

- essere collegata alla terminazione di una rete pubblica di telecomunicazione mediante un sistema conduttivo elettrico, e/o
- funzionare con una rete pubblica di telecomunicazione, e/o
- funzionare attraverso una rete pubblica di telecomunicazione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c), il collegamento necessario per l'interfunzionamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico e elettromagnetico di altro tipo.

3. Il produttore o il fornitore dell'apparecchiatura deve dichiarare lo scopo previsto.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le apparecchiature terminali possano essere immesse sul mercato e messe in servizio soltanto se soddisfano i requisiti fissati dalla presente direttiva, quando siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.

Articolo 3

Le apparecchiature terminali devono soddisfare, quando sono pertinenti, i seguenti requisiti essenziali:

- sicurezza dell'utilizzatore nella misura in cui tale requisito non sia già coperto dalla direttiva 73/23/CEE;
- sicurezza dei lavoratori degli esercenti della rete pubblica di telecomunicazioni nella misura in cui tale requisito non sia già coperto dalla direttiva 73/23/CEE;
- protezione della rete pubblica di telecomunicazione da eventuali danni;
- interfunzionamento di apparecchiature terminali con l'apparecchiatura di rete al fine di realizzare, modificare, tariffare e chiudere collegamenti reali o virtuali;
- interfunzionamento di apparecchiature terminali, nei casi giustificati, determinati conformemente alla procedura di cui all'articolo 13.

Articolo 4

Gli Stati membri non possono ostacolare l'immissione sul mercato, la libera circolazione e l'uso sul loro territorio delle apparecchiature terminali che soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

Articolo 5

1. Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, lettere a) e b), le apparecchiature terminali conformi alle corrispondenti norme nazionali che applicano le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti di tali norme nazionali.

2. La Commissione, conformemente alla procedura dell'articolo 13, decide quali delle norme armonizzate che applicano i requisiti essenziali, di cui all'articolo 3, lettere c), d), e e), sono trasformate completamente o in parte in regolamentazioni tecniche la conformità alle quali è obbliga-

toria e i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che le norme armonizzate di cui all'articolo 5 non soddisfano pienamente o superino i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato adisce il comitato di cui all'articolo 12, in appresso denominato «comitato», esponendo i propri motivi. Il comitato emette un parere d'urgenza.

In base al parere del comitato e dopo consultazione del comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, la Commissione notifica agli Stati membri se sia o meno necessario procedere al ritiro dalla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei riferimenti alle norme in questione e a qualsiasi regolamentazione tecnica ad esse connessa.

Articolo 7

1. Se uno Stato membro constata che le apparecchiature terminali munite del marchio CE ai sensi delle disposizioni fissate nel capitolo III non soddisfano i requisiti essenziali che le riguardano, qualora utilizzate adeguatamente secondo l'uso previsto dal fabbricante, prende tutte le misure necessarie per ritirare tali prodotti dal mercato o per vietarne o limitarne l'immissione sul mercato.

Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione di qualsiasi misura di questo tipo motivando la decisione e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:

- a) ad un'applicazione errata delle norme armonizzate di cui all'articolo 5;
- b) ad una lacuna nelle norme armonizzate di cui all'articolo 5.

2. La Commissione consulta non appena possibile le parti interessate. Se, dopo tale consultazione, la Commissione ritiene che la misura di cui al paragrafo 1 è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri. Se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata da una lacuna delle norme armonizzate, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, adisce il Comitato entro un termine di due mesi se lo Stato membro che ha preso la decisione intende mantenerla e avvia le procedure previste dall'articolo 6.

3. Se un'apparecchiatura terminale che non soddisfa i requisiti essenziali che la concernono è munita del marchio CE, il competente Stato membro prende le misure appropriate nei confronti di chi ha apposto il marchio e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati di detta procedura.

CAPITOLO II

Valutazione della conformità

Articolo 8

1. A scelta del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità, l'apparecchiatura terminale è sottoposta all'esame CE del tipo, descritto nell'allegato 1, o alla dichiarazione CE di conformità, descritta nell'allegato 4.

2. L'esame CE del tipo, descritto nell'allegato 1, deve essere seguito dal rilascio di una dichiarazione secondo la procedura di dichiarazione CE della conformità al tipo descritta nell'allegato 2 o nell'allegato 3.

3. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui al presente articolo devono essere redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui la detta procedura viene eseguita o in una lingua accettata dall'organismo notificato.

Articolo 9

1. Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione il nome degli organismi da essi autorizzati a svolgere le prove relative alle procedure di cui all'articolo 8, i compiti specifici attribuiti a ciascun organismo e i codici di identificazione degli organismi notificati.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco di questi organismi notificati nonché i compiti che hanno l'incarico di svolgere e assicura l'aggiornamento di tale elenco.

2. Gli Stati membri, nell'accreditare gli organismi, applicano i criteri minimi fissati nell'allegato 5. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri fissati dalle relative norme armonizzate soddisfino anche i criteri fissati nell'allegato 5.

3. Lo Stato membro che ha designato un organismo revoca la designazione se l'organismo non soddisfa più i criteri di cui al paragrafo 2. Esso informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e revoca la notifica.

4. Al fine di agevolare la determinazione della conformità delle apparecchiature terminali alle norme e alle regolamentazioni tecniche, gli organismi notificati accettano come valida la documentazione fornita dagli organismi del paese terzo qualora fra tale paese e la Comunità siano stati conclusi accordi di mutua intesa.

CAPITOLO III

Marchio CE di conformità e scheda delle caratteristiche*Articolo 10*

1. Il marchio CE di conformità, costituito dal simbolo «CE» secondo il modello riportato nell'allegato 6, viene apposto all'apparecchiatura terminale in modo chiaramente visibile, facilmente leggibile ed indelebile. Il marchio deve essere seguito dalle ultime due cifre dell'anno in cui il marchio stesso è stato apposto.

2. È vietato apporre marchi che potrebbero confondersi con il marchio CE di conformità.

3. L'apparecchiatura terminale viene identificata dal fabbricante in base al tipo, al lotto o al numero di serie e al nome del fabbricante.

Articolo 11

Qualora si constati che il marchio CE è stato apposto su un'apparecchiatura terminale che:

- non è conforme al tipo approvato,
- è conforme ad un tipo approvato che non soddisfa i requisiti essenziali che ad esso si applicano;

oppure, qualora il fabbricante non abbia soddisfatto gli obblighi che gli derivano dalla relativa dichiarazione CE di conformità,

l'organismo notificato ritira il certificato di esame CE del tipo secondo quanto stabilito nell'allegato 1, il certificato CE di approvazione del sistema qualità secondo quanto stabilito nell'allegato 3 o il certificato di esame CE del progetto secondo quanto stabilito nell'allegato 4, a secondo del caso, fatte salve le decisioni prese ai sensi dell'articolo 7.

CAPITOLO IV

Comitato*Articolo 12*

1. È istituito un comitato permanente per le apparecchiature terminali. Tale comitato è denominato comitato di approvazione delle apparecchiature di telecomunicazione (ACTE). Esso è composto di membri designati dagli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro designa due rappresentanti che possono essere accompagnati da esperti.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione consulta periodicamente i rappresentanti delle organizzazioni delle telecomunicazioni, i consumatori, i fabbricanti, i fornitori di servizi e le organizzazioni

sindacali e informa il comitato sull'esito di tali consultazioni all'intento di tenerne debito conto.

Articolo 13

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato, di cui all'articolo 12, un progetto delle misure da adottare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

2. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del Comitato.

3. Qualora le misure previste non siano conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

CAPITOLO V

Disposizioni transitorie e disposizioni finali*Articolo 14*

1. Qualora non esistano, per una data apparecchiatura terminale, norme armonizzate ai sensi dell'articolo 5, si applicano le specifiche di conformità nazionali. Tali specifiche di conformità nazionali non devono imporre requisiti diversi da quelli strettamente necessari per rispettare i requisiti essenziali fissati dall'articolo 3.

Il diritto di immettere sul mercato apparecchiature terminali omologate a livello nazionale sulla base di specifiche di conformità nazionali può essere limitato al territorio dello Stato membro in cui si applicano tali specifiche di conformità salvo nel caso in cui le apparecchiature terminali soddisfano le specifiche nazionali di un altro Stato membro e siano destinate ad essere rivendute o utilizzate in tale Stato membro.

2. Un'autorità nazionale riconosce, ai fini della omologazione nazionale, un certificato di conformità alle proprie specifiche di conformità nazionali, accompagnato dagli opportuni rapporti di prova e rilasciato da un organismo

notificato di un altro Stato membro, e non impone alcuna ripetizione delle prove.

Un'autorità nazionale riconosce, ai fini dell'omologazione nazionale, un certificato di conformità basato sulle specifiche di conformità nazionali di un altro Stato membro a condizione che tali specifiche di conformità siano equivalenti a quelle in vigore nello Stato membro cui appartiene la suddetta autorità nazionale.

Articolo 14a

La Commissione prepara ogni due anni un rapporto sull'applicazione della presente direttiva compresi i progressi realizzati nell'elaborazione delle pertinenti norme armonizzate e la loro trasformazione in regolamenti tecnici obbligatori nonché su ogni problema di applicazione eventualmente registrato. Il rapporto presenterà anche i lavori del comitato istituito dall'articolo 12 e valuterà i progressi compiuti per quanto riguarda la realizzazione di un mercato dei terminali aperto e competitivo su scala comunitaria e conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

Articolo 15

La direttiva 86/361/CEE è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1992 ⁽¹⁾.

Articolo 16

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1992 ⁽¹⁾. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Le disposizioni adottate in virtù del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ Da adeguare alla data di adozione della direttiva.

ALLEGATO 1

ESAME CE DEL TIPO

1. L'esame CE del tipo è quella parte della procedura con cui un organismo notificato si accerta e dichiara che l'apparecchiatura terminale, rappresentativa della produzione prevista e qui di seguito denominata «tipo», è conforme ai requisiti essenziali che ad essa si applicano.

2. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità ad uno degli organismi notificati per eseguire l'esame CE del tipo.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta da cui risulti che la domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica di cui al paragrafo 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato il tipo da esaminare nel quantitativo richiesto.

3. La documentazione tecnica deve consentire di comprendere il progetto, le tecniche di fabbricazione ed il funzionamento del prodotto nella misura in cui ciò è rilevante per valutare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali che ad esso si applicano.

Tale documentazione deve contenere, nella misura in cui è importante ai fini della valutazione:

- una descrizione generale del tipo;
- il progetto di massima e gli schemi di fabbricazione nonché i disegni dei componenti, delle sottounità, dei circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi ed il funzionamento del prodotto;

- un elenco delle norme di cui all'articolo 5, applicate in tutto o in parte, le dichiarazioni di conformità alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, qualora tali norme vengano applicate nonché la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
 - i risultati dei calcoli di progetto, degli esami effettuati, ecc.;
 - i rapporti sulle prove effettuate.
4. L'organismo notificato:
- 4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità a tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità delle disposizioni delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché gli elementi componenti progettati senza applicare le disposizioni di tali norme;
- 4.2. effettua o ha effettuato gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 1, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della direttiva di cui all'articolo 3, lettere a) e b);
- 4.3. effettua o ha effettuato gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se il tipo è conforme alle pertinenti norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
5. Se il tipo è conforme ai pertinenti requisiti essenziali l'organismo notificato rilascia un certificato di esame CE del tipo al richiedente. Il certificato deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità e i dati necessari per identificare il tipo approvato.
- Al certificato devono essere allegati tutti i fascicoli pertinenti della documentazione tecnica e una copia è conservata dall'organismo notificato.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo di qualsiasi modifica apportata al tipo approvato.
- Le modifiche al tipo approvato devono ricevere un'approvazione supplementare da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo qualora tali modifiche influiscano sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle modalità d'uso del prodotto prescritte. Questa approvazione supplementare assume la forma di complemento al certificato originale di esame CE del tipo.
7. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le seguenti informazioni:
- le domande di esame CE del tipo ricevute,
 - i certificati di esame CE del tipo e i complementi rilasciati,
 - i certificati di esame CE del tipo e i complementi rifiutati,
 - i certificati di esame CE del tipo e i complementi ritirati.
8. Gli altri organismi notificati possono ricevere copia dei certificati di esame CE del tipo e/o dei loro complementi o di eventuali allegati.

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO

1. La dichiarazione CE di conformità è quella della procedura con cui il fabbricante si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone il marchio CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti al tipo oggetto del certificato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

3. Un organismo notificato scelto dal fabbricante deve svolgere o fare svolgere verifiche sui prodotti a intervalli casuali. Un campione adeguato dei prodotti finali, prelevato sul posto dall'organismo notificato, viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, precisate nelle norme relative di cui all'articolo 5, per verificare la conformità della produzione ai requisiti della direttiva. Qualora uno o più prodotti del campione verificato non fossero conformi, l'organismo notificato prende le opportune misure.

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO (GARANZIA DELLA QUALITÀ DELLA PRODUZIONE)

1. La dichiarazione di conformità è quella parte della procedura con cui un fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo oggetto del certificato di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone il marchio CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema qualità approvato per la produzione, l'ispezione e il collaudo del prodotto finale secondo quanto specificato al paragrafo 3 e deve essere assoggettato alla sorveglianza CE secondo quanto specificato al paragrafo 4.

3. **Sistema qualità**

- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità a uno degli organismi notificati incaricato di svolgere le procedure di approvazione dei sistemi qualità.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità approvato;
- l'impegno a garantire il mantenimento dell'efficacia e dell'adeguatezza del sistema qualità approvato;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame CE del tipo.

- 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto del certificato di esame CE del tipo e ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure ed istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema qualità deve permettere di comprendere agevolmente i programmi, gli schemi, i manuali e i rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità del prodotto;
- dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta del prodotto e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.

- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita valutativa agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. Se il sistema qualità viene approvato, l'organismo notificato rilascia un certificato di approvazione CE del sistema qualità.

- 3.4. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato soddisfa ancora i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza CE

- 4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del sistema qualità approvato.

- 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, collaudo e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni e in particolare:

- la documentazione relativa al sistema qualità,
- i rapporti di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati delle prove, i dati di taratura, le qualifiche del personale, ecc.

- 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche ispettive effettuate.

- 4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante svolgendo eventualmente in tale occasione verifiche ispettive complete o parziali. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita ed eventualmente un rapporto sulle verifiche ispettive.

5. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente informazioni riguardanti i certificati di approvazione del sistema qualità rilasciati o ritirati.

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ (GARANZIA DELLA QUALITÀ TOTALE)

1. Questa dichiarazione di conformità è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 si accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante appone il marchio CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione e il collaudo del prodotto finale secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza CE secondo quanto specificato al paragrafo 4.

3. Sistema qualità

- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
- la documentazione relativa al sistema qualità;
- l'impegno a soddisfare gli obblighi derivanti dall'applicazione del sistema qualità approvato;
- l'impegno a garantire il mantenimento dell'efficacia e dell'adeguatezza del sistema qualità approvato.

- 3.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità dei prodotti ai requisiti delle direttive ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante vanno documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema qualità deve permettere di comprendere agevolmente le politiche e le procedure in materia di qualità quali i programmi, gli schemi, i manuali e i rapporti.

Essa deve contenere in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità del progetto e del prodotto;
 - delle specifiche tecniche di progettazione incluse le norme armonizzate e i regolamenti tecnici di cui all'articolo 5;
 - delle tecniche di controllo e di verifica del progetto, dei processi e degli interventi sistematici relativi alla progettazione dei prodotti della categoria prevista;
 - delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici previsti per la fabbricazione, il controllo della qualità e la garanzia della qualità;
 - degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
 - dei mezzi con cui si garantisce che le apparecchiature di prova soddisfano i requisiti fissati dagli organismi notificati incaricati di effettuare le prove;
 - dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta del progetto e del prodotto e dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2 e presume la conformità a tali requisiti dei sistemi qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (EN 29001).

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella valutazione della tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita valutativa agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

- 3.4. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato soddisfa ancora i requisiti di cui al paragrafo 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. Tale notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4. Sorveglianza CE

- 4.1. La sorveglianza CE deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del sistema qualità approvato.
- 4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità,
 - i rapporti di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati delle prove, i dati di taratura, le qualifiche del personale interessato, ecc.
- 4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
- 4.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante svolgendo eventualmente in tale occasione verifiche ispettive complete o parziali. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita ed eventualmente un rapporto sulle verifiche ispettive.

5. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia della qualità rilasciate o ritirate.
6. **Esame del progetto**
 - 6.1. Il fabbricante presenta la domanda di esame del progetto ad un organismo accreditato.
 - 6.2. La domanda deve consentire di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento del prodotto nonché di valutare la conformità ai corrispondenti requisiti delle direttive.

La domanda deve contenere:

 - le specifiche tecniche di progettazione incluse le norme armonizzate e le regolamentazioni tecniche fissate dall'articolo 5 eventualmente applicate;
 - la documentazione necessaria per comprovarne l'adeguatezza. Tale documentazione deve includere i risultati delle prove effettuate da un organismo notificato interno o, a nome del contraente, da un altro organismo notificato.
 - 6.3. L'organismo notificato esamina la domanda e se il progetto soddisfa le disposizioni della direttiva che ad esso si applicano, rilascia al richiedente un certificato di esame CE del progetto. Tale certificato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento del prodotto.
 - 6.4. Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato il certificato dell'esame CE del progetto di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche al progetto approvato devono ricevere un'approvazione addizionale da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato il certificato di esame CE qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali della direttiva o sulle condizioni d'uso prescritte. Questa approvazione addizionale viene rilasciata sotto forma di complemento al certificato originale di esame CE del progetto.
 - 6.5. Gli organismi notificati pubblicano periodicamente informazioni riguardanti:
 - le domande di esame CE del progetto ricevute nonché i certificati e i complementi ai certificati di esame CE del progetto rilasciati;
 - i certificati e i complementi ai certificati di esame CE del progetto rilasciati una seconda volta;
 - i certificati e i complementi ai certificati di esame CE del progetto rifiutati;
 - le approvazioni e i complementi alle approvazioni CE del progetto ritirate.

ALLEGATO 5

CRITERI MINIMI CUI DEBBONO ATTENERSI GLI STATI MEMBRI NELLA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI

1. L'organismo notificato, il suo direttore ed il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti per i quali l'organismo è stato designato non devono essere né progettisti, né fabbricanti, né fornitori o installatori di apparecchiature terminali, né rappresentanti autorizzati di una qualsiasi di tali parti. Essi non devono partecipare direttamente alla progettazione, alla fabbricazione, alla commercializzazione o alla manutenzione delle apparecchiature terminali, né rappresentare le parti che svolgono tali attività. Ciò non esclude la possibilità di scambi di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato.
2. L'organismo notificato ed il suo personale devono svolgere i compiti per i quali l'organismo è stato designato con la massima serietà professionale e competenza tecnica e non devono subire alcuna pressione, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sulla valutazione o sui risultati di prove o ispezioni, soprattutto da parte di persone o gruppi di persone interessate a tali risultati.
3. L'organismo notificato deve disporre del personale e delle strutture di cui ha bisogno per poter svolgere adeguatamente le attività amministrative e tecniche associate ai compiti per i quali è stato designato.

4. Il personale responsabile delle prove o delle ispezioni deve possedere:
 - competenza tecnica e la formazione professionale adeguate;
 - una soddisfacente conoscenza delle caratteristiche delle prove o delle ispezioni da svolgere ed un'adeguata esperienza di tali prove o ispezioni;
 - la capacità di redigere certificati, note e rapporti per dimostrare l'avvenuta esecuzione di prove e ispezioni.
5. Si deve garantire l'imparzialità del personale che effettua le prove e le ispezioni. La loro remunerazione non deve dipendere dal numero di prove o ispezioni effettuate né dai risultati delle stesse.
6. L'organismo notificato deve stipulare un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia assunta dallo Stato in conformità della legislazione nazionale oppure non sia lo Stato membro stesso ad essere direttamente responsabile.
7. Il personale dell'organismo notificato è tenuto a osservare il segreto professionale per tutte le informazioni ricevute nell'esecuzione dei suoi compiti (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui tali attività vengono effettuate) ai sensi della presente direttiva o di tutte le disposizioni legislative nazionali di attuazione della medesima.

ALLEGATO 6



I sostegni della formazione professionale




Chi è?

Che cosa fa?

Che cosa fa per la formazione professionale?

Le ricerche ed i rapporti stesi su incarico del CEDEFOP informano circa il modo di lavorare ed i tipi di organizzazione delle **parti sociali** a livello comunitario e nei singoli Stati membri; forniscono, in particolare, informazioni su:

- le istituzioni della Comunità,
- le strutture della cooperazione e del dialogo sociale, cioè sulle forme di intervento comune attuate dai sindacati e dalle organizzazioni imprendi-



toriali a livello locale e nei diversi settori dell'economia negli ultimi tempi.

Le monografie possono essere richieste presso il CEDEFOP. Sono attualmente disponibili le seguenti edizioni:

In quanto organismo comunitario il CEDEFOP apporta il proprio contributo alla realizzazione del mercato interno. Il CEDEFOP contribuisce a realizzare la dimensione sociale dell'obiettivo 1992 mediante attività di ricerca, studi comparativi, documentazione e lavori sulla corrispondenza dei livelli di qualifica.

CEDEFOP
Centro Europeo
per lo sviluppo
della formazione
professionale
D-1000 Berlin 15
Bundesallee 22
Tel.: (030) 88 41 20
Telex: 184 163
Telefax:
(030) 88 41 22 22



Staccare il tagliando e spedire al CEDEFOP:

- | | |
|---|---|
| <p><input type="checkbox"/> Employers' organizations — their involvement in the development of a European vocational training policy
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Les organisations de travailleurs et leur contribution au développement de la politique de formation professionnelle dans la Communauté européenne
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational education and training in Belgium
 Lingue: <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> NL
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in youth and adult vocational education and training in Denmark
 Lingue: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational training and further training in the Federal Republic of Germany
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> La place des partenaires sociaux dans la formation professionnelle en France
 Lingue: <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> FR
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> | <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational education and training, including continuing education and training in Ireland Lingua: <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Il ruolo delle parti sociali nella formazione professionale in Italia
 Lingue: <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> IT
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Social partners and vocational education in the Netherlands
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> The role of the social partners in vocational education and training in the United Kingdom Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN
 Prezzo: ECU 10; LIT 15.000</p> <p><input type="checkbox"/> Le rôle des partenaires sociaux dans la formation professionnelle au Portugal
 Lingue: <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> PT
 Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> <p><input type="checkbox"/> Il dialogo fra le parti sociali negli Stati membri della Comunità europea sul tema della formazione professionale e continua.
 Lingue: <input type="checkbox"/> DE <input type="checkbox"/> EN <input type="checkbox"/> ES <input type="checkbox"/> FR <input type="checkbox"/> IT, Prezzo: ECU 5; LIT 7.500</p> |
|---|---|

Nome, cognome _____
 Via, n. _____
 CAP, città _____
 Professione, funzione, organizzazione _____

CEDOLA DI ORDINAZIONE

